



la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

SETTEMBRE 2004 84



In copertina:

Spazzacamino
Franco Milano.
Santa Maria Maggiore,
Val Vigizzo (Domodossola),
maggio 2002
Giorgia Fiorio



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonio ROSSOMANDO

COMITATO DI REDAZIONE

Pier Luigi AMERIO
Paolo DAVICO-BONINO
Vincenzo ENRICHENS
Fulvio GIANARIA
Mario NAPOLI
Elena NEGRI
Carlo PAVESIO
Filippo VALLOSIO
Romana VIGLIANI
Giovanni VILLANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICA
Tuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONE
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE
Smile Grafica - TO

STAMPA
MARIOGROS - Torino

Le foto di questo numero
sono tratte dal catalogo
Piemonte. Una definizione fotografica
curato da Adele Re Rebaudengo
Agartharte

Editoriale

3 La Toga espressione di un comportamento: non soltanto un dovere ma un onore e un privilegio *di Antonio Rossomando*

Riflessioni

5 La legge Gasparri *di Andrea Giorgis*
9 I modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001: le prime applicazioni *di Giuseppe Zanalda*

Ritratti

12 Ritratti di giuristi subalpini: Paolo Onorato Vigliani *di Dario Poto*

Convegni

17 "I diversi aspetti del diritto alla protezione dei dati personali"
Novità in materia di tutela della privacy *di Roberto Macchia*

Concorsi

20 Concours René Cassin, tra diritti umani e formazione *di Francesca Rosso*

Professione Avvocato

22 Natura giuridica della professione di avvocato e Commissione Europea:
il punto di vista dell'avvocatura torinese
24 La consulenza legale riservata agli avvocati: la nuova legge portoghese
di Mario Napoli

Cose di casa

26 Le pagine della Fondazione Croce
30 Camera Tributaria degli avvocati di Torino e sue iniziative
di Michele Bianco
31 La Nuova Camera Arbitrale del Piemonte *di Paolo Montalenti*

Recensioni

33 Torino 1920-1940 *di Vincenzo Enrichens*
34 Grammatica del diritto penale *di Guido Fracchia*

Ricordi

36 È passato oltre un anno: commemorazione dell'avvocato Vittorio Chiusano *di Cosimo Palumbo*
38 In ricordo di Franco Giordana *di Mario Bellone*
39 In ricordo di Luca Biavati *di Franco Vinai*
40 In ricordo di Giorgio Roccati *di Giorgio Roccati*



Pubblicità
STUDIO BETA
10133 TORINO
Corso Moncalieri, 494/6 G
Tel. 011/661.04.49
Cell. 340/576.83.25

Il catalogo che raccoglie le fotografie di Giorgia Fiorio che pubblichiamo in questo numero costituisce un'altra tappa del progetto Piemonte. Una definizione fotografica realizzato con la collaborazione di Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione CRT, Fondazione San Paolo per la cultura e Unicredit Banca.

Ringraziamo le coordinatrici del progetto Adele Re Rebaudengo e Patrizia Musso per averci consentito la pubblicazione delle immagini.



Editoriale

LA TOGA ESPRESSIONE DI UN COMPORTAMENTO: NON SOLTANTO UN DOVERE MA UN ONORE E UN PRIVILEGIO

Storicamente la “toga”, costituita da un panno che si indossava sopra la “tunica” e che avvolgeva la persona, era la sopravveste caratteristica degli antichi Romani.

Essa divenne in Roma il simbolo delle cariche pubbliche, del potere civile, dell’attività politica. La “toga praetexta” (orlata di porpora) era considerata l’indumento nazionale romano e si diversificava per colore e per tipo di orlatura a secondo delle cariche e delle circostanze. La “toga virilis” era il simbolo della maggiore età e i giovani la indossavano a 17 anni. La “toga purpurea” era privilegio dell’imperatore.

Dopo la caduta dell’impero romano la toga cadde in disuetudine, almeno come abito di uso comune.


Essa riappare nel medioevo come abito solenne per magistrati, patrizi, avvocati.

Nel corso dei secoli la toga subì profonde trasformazioni rispetto al modello originale romano. Divenne più ampia e più lunga, dotata di maniche e di altri accessori come il colletto ed il copricapo.

“Per gli Avvocati la toga assume un significato simbolico come elemento di identificazione dei principi e degli ideali della Giustizia ed al contempo delle tradizioni esclusive dei Giudici e degli Avvocati”. Così scrive Remo Danovi a commento della sentenza dal Tribunale Supremo di Spagna emessa il 20/1/1992 (Foro Italiano 1992, IV, 448). Sentenza importante con cui il Tribunale Supremo Spagnolo escludeva ogni violazione del principio di uguaglianza sancito all’art. 14 della Costituzione

Spagnola da parte della modificazione dell’art. 17 lett. h dello statuto dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Barcellona nella parte in cui si vietava a

questi ultimi di indossare la toga nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza processuale in materia di lavoro e di sicurezza sociale.



In Italia l'uso della toga è stato disciplinato dal R.D. 14 dicembre 1865 n. 2641 (cap. V, artt. 156 - 171 "Delle divise della magistratura e degli avvocati e procuratori").

Più in particolare per gli Avvocati il R.D. 6 Gennaio 1927 n. 3) (modif. agli artt. 104 e 105 R.D. 26 Agosto 1926 n. 1683) ha indicato accuratamente per i Procuratori e per gli Avvocati le dimensioni e le forme della toga e per i membri del Consiglio dell'Ordine i fregi del tocco. Il suddetto decreto stabilisce addirittura che "si proceda in via disciplinare contro coloro che contravengono alle disposizioni riguardanti l'uso e le forme della toga".

Si è voluto minuziosamente, regolamentando l'uso della toga, assicurare con l'uniformità la funzione ed il valore del simbolo. I ricordi della toga non sono senza significato: da un lato possono costituire l'occasione per richiamare l'attenzione sull'Ordinamento Giudiziario e sul Diritto Forense; dall'altro la toga è un simbolo che richiama alla Difesa ed alla Giustizia e quindi ai valori comuni di civiltà e di libertà.

Vi è pertanto non soltanto un diritto di toga, ma anche un dovere di toga.

Sarebbe dunque opportuno che il Consiglio Nazionale Forense riesaminasse la regolamentazione della toga tenendo presente sia il diverso articolarsi delle udienze secondo le nuove regole processuali sia la prospettata adozione di eventuali procedure telematiche per l'esercizio della professione forense.

L'auspicato riesame della regolamentazione dell'uso della toga diventa anche l'occasione per adeguare i canoni di onore, decoro e dignità della nostra professione, canoni nell'ambito dei quali va collocato il dovere stesso di indossare la toga, ai nuovi strumenti adoperati per l'esercizio della professione.

La toga, "quel cencio nero" "al quale siamo affezionati", come scriveva Calamandrei, "perché sappiamo che esso ha" "servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevarne qualche" "fronte a reprimere qualche sopruso", è espressione di un comportamento ed anche di un diritto. Si affermino con la toga i valori ed i ricordi del tempo che non debbono andare perduti.

Antonio Rossomando



R.D. 26.08.1926 modificato dal R.D. 06.01.1927

Art. 104 – "Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni:

Per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con un colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo.

Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell'altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi d'argento misto e seta nera, o d'oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi e di un terzo) a seconda che siano iscritti nell'Albo di un collegio o nell'Albo speciale di cui all'art. 17 della Legge 25 marzo 1926, n. 453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.

Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei tribunali e delle corti, nonché dinanzi alla magistratura indicate nel capoverso dell'articolo 4 dalla predetta Legge e dinanzi ai consigli dell'ordine ed al consiglio superiore forense.

Si procede in via disciplinare contro coloro che contravengono alla presente disposizione".

Art. 105 – "Il tocco dei membri dei consigli degli ordini dei procuratori è fregiato di un cordoncino d'argento misto a seta nera; quello dei presidenti in città non sedi di corti d'appello, di un gallone di argento portante nel mezzo un cordoncino di argento misto a seta nera; e quello dei presidenti in città sedi di corti d'appello, di due galloni in argento misto a seta nera. Il Tocco dei membri del consiglio dell'ordine degli avvocati è fregiato di un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello di un gallone d'oro portante nel mezzo un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città sedi di corti di appello e dei membri del consiglio superiore forense di due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera, e quello del presidente del consiglio stesso di tre galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera.

L'argento e l'oro sono in correlazione alla seta nelle proporzioni di due terzi e di un terzo. Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del Consiglio Superiore Forense.

Nelle altre circostanze si usa il tocco con fascia di velluto per gli avvocati; il tocco di seta per i procuratori".



Riflessioni

LA GARANZIA DEL PLURALISMO E DELL'IMPARZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE nelle nuove “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa” (contenute nella c.d. legge “Gasparri”)

Se si volesse riassumere, in estrema sintesi, l'obiettivo di fondo delle carte costituzionali proclamate all'indomani della tragica esperienza della seconda guerra mondiale e della fine delle diverse dittature nazionali si potrebbe dire così: limitare, separare e, quindi, distribuire il potere, in maniera tale da garantire a ogni individuo le condizioni per poter condurre una vita pienamente libera e dignitosa, nonché politicamente e socialmente attiva.

Quale sia a tutt'oggi lo scarto tra questa ambiziosa aspirazione e la realtà nel nostro paese, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti.

Ciò che più preoccupa, però, è la sensazione che lo scarto, forse impossibile da eliminare del tutto, si stia progressivamente ampliando, anziché ridursi. Il potere, sia quello politico, sia quello economico, sia quello culturale, pare essere vieppiù andato concentrandosi nelle mani di pochi.

L'approvazione di alcune leggi e la mancata approvazione di altre – soprattutto nel corso dell'ultima legislatura, ma non solo – ne sono, almeno in parte, la causa e, al tempo stesso, la conseguenza.

Tra queste, e in particolare tra quelle

approvate, probabilmente deve essere annoverata, al momento, anche la legge n. 112/2004, c.d. legge “Gasparri”, con la quale il legislatore ha inteso disciplinare il complesso sistema radiotelevisivo, sebbene, com'è stato esattamente osservato¹, non si possa escludere che in futuro tale legge venga ad assumere un significato in parte diverso e così finisca con lo svolgere una qualche funzione di limite alla formazione e al consolidamento di posizioni dominanti.

Le ragioni che ci inducono a formulare un simile giudizio, con la precisazione che l'accompagna, sono essenzialmente quattro.

A) Innanzitutto, per quanto concerne il problema del “pluralismo delle fonti da cui attingere le conoscenze e notizie”, il cosiddetto pluralismo esterno – ovvero, detto in altri termini, per quanto concerne il problema della limitazione del potere economico – il testo in esame, al di là delle enunciazioni di principio contenute nei primi articoli (non molto diversamente da quanto fece la legge Mammi) pare limitarsi a fotografare l'esistente e, dunque, a prorogare ulteriormente una situazione di duopolio che – come non ha mancato di

ricordare anche il Presidente della Repubblica nei messaggi del 23 luglio 2002 e del 15 dicembre 2003 – la Corte costituzionale, in più decisioni, (v., ad es., la storica sentenza n. 420 del 1994 e nel corso del 2002 le sent. n. 155 del 2002 e n. 466 del 2002), ha dichiarato non essere conforme a Costituzione².

Ciò emerge:

sia a) dal differimento (“fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale”) della scadenza della concessione analogica (anche) alla terza rete Mediaset, e dal differimento dell'entrata in vigore del divieto per la società concessionaria di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte e tre le reti. L'art. 25 della legge 112/2004 ricalca, infatti, il decreto legge emanato dal Governo il 24 dicembre 2003, con il quale venne evitato il passaggio di Retequattro sul satellite e l'interruzione della pubblicità su Raitre e venne assegnato all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni il compito di rimuovere le posizioni dominanti (secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 2 della legge n.249/1997) qualora verificasse che (entro il 30 aprile 2004) 1) la quota

¹ Cfr. M. Orofino, *L'ordinamento della comunicazione” tra direttive comunitarie e riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione*, Torino, 2003, spec. cap. I e cap. III.

² Una situazione di illegittimità che, tra l'altro, rischia di ingigantire quel “conflitto di interessi” che da più parti è considerato uno dei principali problemi costituzionali del nostro ordinamento.

di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri è inferiore al 50%, 2) che non vi è la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili e 3) che sui canali che si avvalgono della rete digitale terrestre non vi è anche una offerta di programmi diversi da quelli diffusi con le reti analogiche. Com'è stato previsto³ l'Autorità ha emesso una valutazione favorevole in merito alla sussistenza dei tre presupposti su descritti: tuttavia, per gli utenti della televisione nulla è cambiato perché la valutazione svolta dall'Autorità non ha riguardato "l'effettiva diffusione della trasmissione con tecnica digitale [e, quindi, l'effettivo aumento dell'offerta televisiva e del pluralismo informativo], ma solo la predisposizione delle prime condizioni perché ciò, in futuro, possa avvenire": del resto la trasmissione con la rete digitale terrestre è ancora in fase di sperimentazione e nessun nuovo operatore ha iniziato a trasmettere con questa tecnica"⁴;

sia b) dagli alti costi che dovranno sostenere coloro che vorranno operare sul mercato della emittenza televisiva digitale (e dunque dalla prevedibile assenza di molti nuovi soggetti);

sia c) dalla previsione – "all'atto di completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale" – di un limite (del 20% del totale dei programmi televisivi, compresi i programmi digitali il cui segnale copra il 50% della popolazione) alla concentrazione presso uno stesso soggetto delle autorizzazioni a trasmettere in tecnica digitale che il Presidente dell'Autorità antitrust ha considerato insufficiente;

sia, soprattutto, d) dall'innalzamento, attraverso l'introduzione di un nuovo parametro, del tetto massimo delle risorse che ciascun concessionario potrà ricavare dalla raccolta di pubblicità. In base alla nuova disciplina (art. 15 commi 2 e 3), così come riscritta dopo il rinvio del Capo dello Stato, nessun soggetto operante nel settore della comunicazione potrà conseguire ricavi superiori al 20% delle risorse del "settore integrato delle comunicazioni". I livelli massimi previsti dalla legge n. 249 del 1997 (c.d. legge Maccanico) parrebbero essere stati abbassati, se non che – e proprio qui sta



Fiorettilisti in sala d'armi. Club della Scherma Villa Glicini. Torino, febbraio 2002

Giorgia Fiorio

forse una delle principali novità della legge Gasparri – l'ambito di riferimento rispetto al quale calcolare il 20% non riguarda più solamente la televisione in senso stretto (ammontare della pubblicità televisiva più ricavato del canone Rai), ma contiene i ricavi "derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche

per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico" (art. 15, comma 3).

Ne deriva che se in precedenza, vigente la legge Maccanico, il limite delle risorse raccogliabili da ciascun operatore era il 30% di una somma che nel 2000 ammontava a 11.185 miliardi di lire, e dunque poco più di 3.700 miliardi di lire per operatore, oggi ciascun operatore potrà raggiungere il 20% di un ammontare complessivo di risorse che è stato calcolato intorno ai 26 miliardi di euro (ovvero 50.343 miliardi di lire), e dunque intorno ai 5,2 miliardi di euro (ovvero 10.068 miliardi di lire) per operatore.

Rai e Mediaset – che come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni hanno abbondantemente violato il limite di cui alla legge Maccanico nel periodo 1998-2000 (ed è altamente probabile che abbiano fatto lo stesso anche nel triennio successivo) non dovranno più temere ulteriori

³ Cfr. F. Bondi, *Legge "Gasparri" e rinvio presidenziale: un messaggio "sibillino" e un legislatore "furbo"*, in <http://web.unife.it/progetti/forumcostituzionale/contributi/televisione.htm>.

⁴ Così F. Bondi, *Legge "Gasparri" e rinvio presidenziale*, cit.



Fiorettilisti in sala d'armi. Club della Scherma Villa Glicini. Torino, febbraio 2002

Giorgia Fiorio

richiami, ma, al contrario, avranno di fronte a loro un ampio margine di ulteriore crescita. Il polo Fininvest (Mediaset, Mondadori e Medusa), è stato calcolato da uno studio de Il Sole 24 ore, potrà crescere di circa il 30%, mentre la Rai di circa il 70%.

In questo contesto è allora ragionevole ipotizzare che le risorse a disposizione della carta stampata e di eventuali nuove testate siano destinate a diminuire.

A partire dal 31 dicembre 2010, inoltre, anche coloro che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete potranno acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese a ciò finalizzate: concentrazioni oggi (forse) non ancora praticate, domani potranno essere legalmente realizzate.

B) Per quanto concerne il problema della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, il cosiddetto pluralismo interno – ovvero, più precisamen-

te, per quanto concerne il problema della limitazione del potere politico – significativi passi in avanti non paiono essere stati fatti. L'influenza del Governo (e della maggioranza politica che lo sostiene) sugli organi di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico – soprattutto nella prima fase della c.d. privatizzazione – pare, anzi, essere accresciuta.

Fino a quando non sarà alienato più del 10% del capitale della Rai.Spa, sette dei nove membri del nuovo Consiglio di Amministrazione saranno nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza con voto limitato a uno (e dunque, quattro dalla maggioranza e tre dall'opposizione); gli altri due saranno nominati dal Ministero dell'Economia e uno di questi ultimi sarà nominato Presidente da parte dello stesso Consiglio di amministrazione, "dopo l'acquisizione del parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione" parlamentare (art. 20, comma 5).

Nonostante la previsione del suo descritto parere (obbligatorio e vincolante) da parte della Commissione parlamentare di vigilanza è infatti evidente che un ruolo decisivo verrà svolto dal Governo e in particolare dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Quando la c.d. privatizzazione avrà coinvolto più del 10% del capitale della Rai.Spa, il Consiglio di amministrazione sarà nominato dall'assemblea dei soci, ma il Ministero continuerà comunque ad esercitare un ruolo significativo attraverso la presentazione di una autonoma lista di candidati (anche se, occorre rilevare, quest'ultima dovrà essere formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare).

C) Accanto all'esigenza di pluralismo, sia esterno sia interno, vi è un'altra esigenza, altrettanto importante che, in un ordinamento democratico, deve trovare una qualche risposta: si tratta della qualità dell'informazione e, più in generale, della qualità dell'insieme dei programmi televisivi. Come ha scritto Karl Popper⁵, non c'è nulla nella democrazia che possa giustificare un'offerta di trasmissioni sempre peggiori (condite con le "spezie della violenza, del sesso e del sensazionalismo") solo "perché la gente lo vuole... Al contrario la democrazia ha sempre inteso far crescere il livello dell'educazione". Altrettanto dovrebbe prefiggersi, perlomeno, la società concessionaria del servizio pubblico. Di questa preoccupazione, che potrebbe suggerire, ad esempio, di affrancare il concessionario del servizio pubblico dalla risorsa pubblicitaria, nella legge approvata dalle Camere non paiono, però, esserci significative tracce. Paiono, invece, esservi le tracce di una omologazione dell'emittente pubblica alle emittenti private e, quindi, di una "dissoluzione del servizio pubblico radiotelevisivo"⁶.

D) Infine, qualche breve considerazione in ordine alla possibilità, di cui si è detto in premessa, che la legge Gasparri riesca – in un futuro neanche troppo lontano, e contrariamente a quanto essa stessa dispone nelle parti che si sono fino ad ora analizzate – a svolgere una qualche funzione di limite al potere economico.

⁵ K.Popper, *Una patente per fare tv*, in K. Popper-J.Condry, *Cattiva maestra televisione*, I Libri di Reset, Donzelli, 1994, 17.

⁶ Cfr. A. Pace, *Verso la fine del servizio pubblico radiotelevisivo?*, in www.ejus.it, maggio 2004.

Come è stato sottolineato in sede di discussione parlamentare, e com'è stato ricordato da V. Zeno-Zencovich nell'ambito dell'incontro promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Ferrara il 21 novembre 2003 su "Televisione e Costituzione", accanto al limite del 20% dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni, e al limite del 20% del totale dei programmi televisivi, vi sono le norme dettate dall'art.14 e, in particolare, vi è l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni di verificare "che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti".

Ora, quale sarà l'effetto di una simile prescrizione è difficile dire.

Ed è difficile dire, sia a) perché non è chiaro se si tratti di una prescrizione che deve essere interpretata alla luce dei successivi articoli e dunque dei principi

che si è più sopra cercato di analizzare, oppure si tratti di una prescrizione che enuncia un limite ulteriore e dinamico che, magari, deve essere definito alla luce del diritto comunitario (e in particolare alla luce delle direttive nn. 19, 20, 21 e 22/2002 adottate in tema di "comunicazione elettronica"); sia b) perché, in ogni caso, non è chiaro quale sia il rapporto che intercorre tra i principi comunitari (che mirano a garantire la concorrenzialità dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione) le leggi di attuazione e la legge qui in esame; sia, soprattutto, c) perché, al momento, non pare affatto semplice dire quale sarà il modo in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riuscirà a svolgere accanto ai compiti che le sono attribuiti dalle norme nazionali, quella pluralità di nuovi compiti di regolazione, di amministrazione e di partecipazione al controllo che parrebbero esserle attribuiti dalle norme comunitarie⁷.

Se, tuttavia, pur nel quadro di una

evoluzione tecnologica, tale prescrizione dovesse assumere il significato e la forza di una prescrizione che dà attuazione ai suddetti principi comunitari, o se questi ultimi dovessero comunque imporsi nell'ordinamento interno, e, naturalmente, se l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si dovesse dimostrare, come richiedono appunto i principi comunitari, un'autorità autonoma e indipendente rispetto al potere politico e rispetto al potere economico, quelle parti della legge Gasparri che definiscono i limiti (statici) alla formazione di posizioni dominanti, e che hanno suscitato e tuttora suscitano le maggiori perplessità, potrebbero, in effetti, perdere gran parte del loro stesso significato.

Andrea Giorgis

Professore straordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale

⁷ Cfr., per tutti, M. Orofino, *L'ordinamento della comunicazione*, cit., cap. III; P. Caretti, *Le fonti della comunicazione*, in <http://web.unife.it/progetti/forum-costituzionale/contributi/televisione.htm>.



ARDUINI



Tipografia Editrice Arduini Torino di Arduini Ernesto e C. - s.a.s.

10152 Torino - Via Cigna 37 - Tel. 011 43 63 167 - Fax 011 43 63 363

**STAMPATI, CARTE, AGENDE SPECIALI PER:
STUDI LEGALI, NOTARILI, PROFESSIONALI
SONO DISPONIBILI LE AGENDE 2005**



Riflessioni

I MODELLI ORGANIZZATIVI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001: LE PRIME APPLICAZIONI

Ricordo come fosse ora che, nell'estate del 2000 è apparso, su un quotidiano nazionale, un articolo di Guido Rossi che commentava l'imminente entrata in vigore di una legge che avrebbe modificato uno dei pilastri del diritto penale racchiuso nel brocardo *societas delinquere non potest*.

In effetti, poco dopo fu emanata la legge 29 settembre 2000 n. 300 che, in attuazione di accordi internazionali, oltre ad estendere la punibilità dei reati contro la P.A., anche commessi all'estero nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di stati esteri, conteneva una delega al governo per l'introduzione di una nuova responsabilità in capo agli enti forniti di personalità giuridica per i reati commessi da amministratori e dipendenti a interesse o vantaggio degli enti stessi.

La legge delega trovò poi attuazione nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che ha disciplinato la responsabilità in capo alle società definita amministrativa ma in realtà penale, *rectius* para-penale.

Il contenuto e gli aspetti innovativi di tale nuova disciplina mi spinsero ad approfondire a fondo la materia alla quale ho dedicato alcune pubblicazioni e una monografia.

Non è certo questa la sede per affrontare tutte le problematiche, anche sotto il profilo costituzionale, connesse all'entrata in vigore della nuova disciplina. Preme, invece, fare il punto su alcuni aspetti applicativi che maggiormente possono coinvolge-

re noi avvocati nella consulenza alle imprese che intendono dotarsi di modelli organizzativi.

La responsabilità in sede penale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, introdotta dal d.Lgs. n. 231, viene, infatti, a tradursi nel concetto di colpa di organizzazione. Nel caso in cui un amministratore o un dipendente di un ente commette un reato, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo, è ravvisabile anche una responsabilità autonoma dello stesso ente che consiste nella negligenza di non essersi dotato di una organizzazione tale da impedire la realizzazione del tipo di reato verificatosi, c.d. modello organizzativo.

Tuttavia, in base al principio di legalità, la responsabilità dell'ente discende dalla commissione di reati tassativamente *previsti da legge* entrata in vigore prima della commissione del reato. Il d.Lgs. n. 231 disciplinava la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai soli delitti contro la P.A.; successivamente, essa è stata estesa anche ai reati di falsità in monete, *in carte di pubblico* e in valori di bollo, ai reati societari, ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e ai delitti contro la personalità individuale.

La nuova disciplina mira a favorire l'adozione all'interno degli enti di modelli di organizzazione ispirati ai *compliance programs* statunitensi.

Tuttavia, tali modelli organizzativi per essere idonei all'applicazione del-


l'esimente della responsabilità dell'ente devono avere determinate caratteristiche strutturali e contenutistiche.

Per questo motivo è prevista la possibilità per le associazioni di categoria di redigere dei codici di comportamento contenenti delle indicazioni generali per una corretta adozione dei modelli. A tale proposito, risultano di particolare importanza le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.Lgs. n. 231 formulate da Confindustria al fine "di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo" e integrate con le osservazioni e i rilievi critici svolti dal Ministero della Giustizia nella comunicazione dello scorso dicembre.

Per quanto riguarda le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello organizzativo, le Linee Guida interpretano la norma facendo riferimento al tipico sistema c.d. *risk management* che si basa su due fasi: la mappatura dei processi "a rischio" e la progettazione del sistema di controllo.

La prima fase è costituita da un'attenta analisi della struttura territoriale dell'ente, con particolare attenzione alle unità organizzative autonome, e dell'organigramma per verificare in quali settori di attività e con quali modalità potrebbero verificarsi i reati previsti nel decreto.

Di particolare efficacia risulta essere l'organizzazione di incontri-intervi-



Fratelli Francesco Bellofatto (a destra) e Mario Bellofatto. Venaria (Torino), maggio 2002

Giorgia Fiorio

sta con gli amministratori e i dirigenti al fine di avere un quadro complessivo di come opera il sistema delle deleghe e delle procure, nonché dell'attività dell'ente stesso.

In base alla mia esperienza personale, tale metodologia ha portato alla realizzazione di efficaci modelli organizzativi, integrati nella realtà aziendale, in diverse tipologie di ente: gruppo finanziario, multinazionale industriale e società operanti nel settore sanitario.

Una volta identificati i processi sensibili è necessario che l'ente progetti un sistema di controllo preventivo tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Gli elementi di tale sistema, individuati nelle Linee Guida, sono: il codice etico, un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, le procedure manuali ed informatiche, i poteri autorizzativi e di firma, il sistema di controllo di gestione e la comunicazione al personale e sua formazione.

Occorre a tal punto effettuare una precisazione per quanto riguarda il codice etico.

Si sta diffondendo la tendenza ad approntare codici etici particolarmente articolati e complessi che comprendono anche i rapporti con i dipendenti, la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro (ad esempio fumo passivo, molestie sessuali, ecc.).

Peraltro, non ritengo condivisibile l'impostazione di codici etici che ricalchino il contenuto tipico del *Code*

of Conduct anglosassone dal momento che l'ordinamento italiano prevede la tassatività delle ipotesi di responsabilità dell'ente per i soli reati indicati nel d.Lgs. n. 231 e successive modificazioni.

La previsione del testo del codice etico di obblighi ulteriori rispetto a quelli imposti dalla normativa vigente, potrebbe essere fonte di responsabilità per l'aspettativa che crea nei terzi.

Le Linee Guida, identificando il codice etico come una dichiarazione dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti di tutti i soggetti portatori di un interesse, suggerisce alcuni contenuti minimi che devono essere presenti: 1) la previsione del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi nei quali l'ente opera; 2) la trasparenza e la documentazione di ogni operazione e transazione dell'ente; 3) la capillare disciplina dei rapporti con gli interlocutori dell'ente.

Tuttavia, perché sia attuabile l'esenzione dalla responsabilità dell'ente, il decreto richiede la creazione di un autonomo organismo di controllo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del modello stesso. Si deve trattare necessariamente di un organismo interno alla società e distinto dagli altri organismi di controllo, ad esempio dal collegio sindacale.

Il decreto non fornisce indicazioni circa la composizione di tale organismo per tale motivo gli enti sono liberi di scegliere una composizione monosoggettiva o plurisoggettiva.

Tuttavia, si consiglia di optare per una scelta plurisoggettiva (con membri interni ed esterni all'ente) in modo tale che i requisiti richiesti di autonomia-indipendenza, professionalità e continuità d'azione siano effettivamente garantiti. Al riguardo le Linee Guida precisano che, data la particolarità della materia prettamente a carattere penale, è necessario che l'organismo di vigilanza abbia la precisa conoscenza delle modalità realizzative dei reati che può essere assicurata anche mediante la consulenza esterna.

Nel caso in cui venga commesso un reato che dia adito alla responsabilità dell'ente e non sia stato adottato un modello organizzativo adeguato, l'ente incorre in alcune conseguenze (anche "capitali") particolarmente gravose. Infatti, a carico dell'ente possono venire applicate non solo sanzioni pecuniarie, ma anche misure interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e simili, fino al divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono venire applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede. La misura cautelare, che non deve supe-

rare il termine di un anno, può venire sospesa se l'ente chiede di poter adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificato. Inoltre, anche in fase di esecuzione di una sentenza di condanna, l'ente che dimostri di aver posto in essere un modello organizzativo efficace può chiedere al giudice dell'esecuzione la conversione della sanzione interdittiva amministrativa in sanzione pecuniaria.

Recentemente è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, dott. Salvini, in data 28 aprile 2004, un'ordinanza di applicazione di misura interdittiva in via cautelare, in base agli artt. 45 ss. d.Lgs. n. 231, nei confronti della nota multinazionale tedesca, Siemens A.G., del divieto di contrarre con la P.A. per il periodo di un anno.

Nel caso, due dirigenti ed un consulente della Siemens si erano resi responsabili di gravi reati di corruzione finalizzati all'ottenimento di appalti pubblici e la stessa Società non si era dotata di un modello organizzativo idoneo a prevenire tali fattispecie delittuose.

Da questo precedente emerge chiaramente l'importanza dell'adozione di validi ed efficaci modelli organizzativi, che, purtroppo, molte imprese, anche di medie dimensioni, sono restie ad adottare sulla base di un miope rapporto tra costi e benefici, dimenticando che nella maggior parte dei casi prevenire è meglio che curare.

Giuseppe Zanalda



Ritratti

RITRATTI DI GIURISTI SUBALPINI: PAOLO ONORATO VIGLIANI

Il più duraturo segno, forse, lasciato da questo giurista e che mantiene un indiscusso valore in tempi, come i nostri, di riforme annunciate e non realizzate sulle professioni, è quello di aver tenuto a battesimo, in qualità di ministro guardasigilli, la legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato.

Quella in questione – conviene rammentare – è non solo la prima legge regolatrice della professione forense, ma la prima in assoluto sulle professioni in Italia, precedendo essa di circa un anno la legge relativa ai notai.

Sui lineamenti di tale fondamentale atto normativo riferirò più avanti.

Cercherò invece di offrire un ritratto del suo propugnatore.

I succinti dati biografici che di Paolo Onorato Vigliani fornisce il *Dizionario del Risorgimento nazionale*, Milano, 1937, dicono che egli nacque a Pomaro di Alessandria (nei pressi di Casale Monferrato) il 24 luglio 1814, e morì in Firenze il 12 febbraio 1900. Che percorse rapidamente la carriera della magistratura, ed a trentasette anni era avvocato fiscale generale. Che nel 1859 fu capo del governo provvisorio in Lombardia ed il 23 gennaio 1860 venne nominato senatore. Che fu Presidente di Corte di Cassazione a Firenze dal 1866 al 1889. Che fu Ministro di grazia, giustizia e culti nel terzo gabinetto Menabrea nel 1869 e in quello del Minghetti dal luglio 1873 al marzo 1876. Che fu anche due volte vice presidente del Senato e venne insignito di numerosi titoli cavallereschi.

* * *

Un più ricco repertorio di notizie su di lui ho ricavato da un opuscolo, in cui è riprodotto il discorso commemorativo che ne fece in Casale Monferrato, il 24 ottobre 1909, l'avvocato Enrico Cavallini¹.

Rimasto orfano a quattro anni del padre (il dottor Luigi Vigliani, medico del paese) Paolo Onorato fu allevato dallo zio, l'abate Ferdinando Vigliani, il quale tenne con sé lui e i suoi due fratelli, Marianna e Pietro, fino al compimento dei loro studi.

All'età di diciotto anni Paolo Onorato si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza di Torino, dove si laureò il 6 maggio 1836, a ventidue anni non ancora terminati, con una dissertazione dal titolo: *Ex jure civili: De juribus conventionum – Ex jure ecclesiastico: De praebendis et dignitatibus*.

All'università egli seppe guadagnarsi in pari tempo l'ammirazione dei compagni di corso e la considerazione dei docenti, a tal punto che i primi fecero pubblicare a proprie spese la sua tesi, i secondi vollero solennizzare il conferimento a lui della laurea con lode attraverso le parole dell'orazione, in latino, letta dal relatore e rettore dell'ateneo, prof. Giovanni Battista Amossi.

In essa si apprezzava innanzitutto il fatto di aver saputo, il Vigliani, conquistarsi tanta stima dai propri compagni, da averli tutti amici, nessuno invidioso della superiorità del suo ingegno (*“Et sane quis ex nobis saepe iam aut maxime laudibus efferris Pauli Honorati Vigliani nomen inter iurisprudentiae alumnos non audivit, aut eximias, quibus abundat, animi dotes non est admiratus?”*).

Lo si dichiara quindi *“scholae nostrae decus et ornamentum”*.

Si esce infine con una frase, che ha il sapore di una profezia: *“Quod quis me rogaret, exemplar ut exiberem facultatis nostrae alumni numeris omnibus absoluti (completo sotto ogni punto di vista: n.d.r.), magni nominis jurisconsulti quandoque futuri, hunc nostrum Paulum Honoratum Viglianum continuo proponerem”*².

* * *


Vigliani intraprese il patrocinio legale presso lo studio dell'Avv. Tommaso Caire, in Casale, dove per merito fu ammesso, con apposito regio decreto, all'esercizio del patrocinio avanti alle Corti d'appello, prima ancora di aver compiuto i prescritti tre anni di pratica forense.

Si trasferì quindi presso l'Avv. Frascini, in Torino, e qui, mentre continuava l'attività forense, ebbe incarico di ripetitore nella facoltà giuridica (il che equivaleva press'a poco alla funzione di assistente, ovvero di tutor dei giorni nostri). Le sue lezioni, a quanto si riferisce, erano sempre affollate dagli studenti al massimo della capienza.

Non soddisfatto di questo, egli diede avvio, con la collaborazione di altri avvocati, alla stesura di un'opera di diritto comparato, in cui il codice civile francese, che era allora in vigore nel territorio degli Stati sardi, veniva posto a confronto con la legislazione civile vigente nel Regno lombardo-veneto, in quello delle Due Sicilie, e in altri Stati anche europei. L'opera, dal titolo *Corso di diritto civile secondo il codice francese*, si basava sul commentario del

¹ Il carattere agiografico di quell'operetta non offre apprezzabili spunti di inquadramento storico-critico dell'attività di Vigliani come pubblico amministratore, e, specialmente, come responsabile della giustizia nei governi Menabrea e Minghetti.

² Cinquant'anni dopo, questa orazione fu fatta ristampare in elegante edizione a cura e spese dei giudici della Corte di Cassazione di Firenze, che ne fecero omaggio al loro Presidente Vigliani.



Paolo Onorato Vigliani

prof. Duranton, e fu pubblicata in dodici volumi.

La reputazione delle capacità del giovane uscì rapidamente dalla cerchia degli studiosi per raggiungere l'amministrazione dello Stato: dove, con nomina del Ministro di grazia e giustizia dell'epoca, conte Avet, e su decreto in data 31 agosto 1841 del re, Carlo Alberto, egli entrò in quel ministero in qualità di applicato capo sezione, restandovi fino all'anno 1848.

Le sue funzioni lo ponevano a contatto diretto del ministro, di cui diventò, in breve, segretario particolare.

Egli venne così a respirare l'aria di tempi nuovi, a frequentare gli ambienti – nei quali sempre più fervevano le idee

e le proposte che volevano, in politica estera, il Piemonte alla guida di un movimento apertamente antiaustriaco, e, nei rapporti interni, l'apertura a riforme liberali e allo sviluppo socio-economico, – in cui spiccavano le figure di d'Azeglio, Cavour, Brofferio, Lanza.

Nutrito di quelle idee, forte di una preparazione giuridica di prim'ordine (nel frattempo era entrato in magistratura) e di una ormai collaudata conoscenza dell'apparato burocratico, Vigliani era pronto a salire i più alti gradi dell'amministrazione statale.

Possono anzi individuarsi due filoni principali nella carriera pubblica di Vigliani; senza, tuttavia, tralasciarsi almeno un cenno agli sbocchi cui

approdarono gli altri, molteplici suoi interessi, che solo per comodità di schema biografico si possono considerare secondari.

I due filoni principali si svolsero, appunto, nell'ordine magistratuale e nel settore della pubblica amministrazione.

* * *

Inarrestabile la sua ascesa ai gradi superiori della magistratura.

Nel 1849, a trentacinque anni di età, Paolo Onorato Vigliani fu nominato senatore (ossia consigliere di Corte d'appello) presso il Senato di Casale Monferrato.

Nel 1850, dopo una breve esperienza come avvocato dei poveri, fu chiamato a Nizza a reggere l'avvocatura fiscale generale presso quella Corte d'appello (per le benemerite acquisizioni nei rapporti istituzionali con lo Stato confinante fu decorato con l'insegna di commendatore dell'ordine imperiale della Legion d'onore³), e di lì andò, con le medesime funzioni, a Genova.

Lo stesso ufficio, che aveva nel frattempo cambiato denominazione in quello di Procuratore generale del Re, Vigliani venne a ricoprire a Torino nell'anno 1860.

All'età di cinquantuno anni raggiunse l'apice della carriera, essendo promosso, nel dicembre 1865, primo Presidente della Corte di Cassazione di Firenze; carica che tenne fino al 1889, quando fu collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a settantacinque anni.

* * *

Rivestito di un prestigio non minore il suo cursus honorum nel mondo dell'amministrazione.

Vigliani incominciò a dar le prime prove di sé in questo settore quando, nel maggio 1848, in piena guerra, il Ducato di Parma e Piacenza votò l'unione al Piemonte.

Il Nostro, deposta temporaneamente la funzione di giudice, fu inviato a Piacenza come assessore del regio Commissario, allo scopo di uniformare l'ordinamento di tale ducato a quello del Piemonte.

Il 18 settembre 1848, con l'unione al Piemonte dei territori di Mentone e Roquebrune, egli fu mandato là in qua-

³ "Onorificenza – scrisse il giornale *Il Nizzardo*, nel darne notizia – tanto più considerevole, in quanto il corpo dell'intera magistratura francese non conta che sei commendatori fra tutti i suoi onorevoli membri".

lità di Commissario straordinario, con il compito di riorganizzarvi l'amministrazione pubblica.

In quello stesso anno, essendosi ritirati gli Austriaci fuori dalla Lombardia, Vigliani fu chiamato a ricoprire la carica di Governatore generale a Milano.

Nei pochi mesi che rimase in quella città, egli diede esempio di amministrazione capace ed onesta, tanto da meritarsi l'apprezzamento dei più, fossero simpatizzanti o avversari politici, oppure semplici sudditi⁴.

Resse la prefettura di Napoli dall'ottobre 1864 al marzo 1866, e per i servizi resi in tale incarico ebbe la nomina a primo Presidente della Corte di Cassazione di Firenze, che da poco era stata confermata in aggiunta alle altre esistenti.

Fu creato ministro di Stato con decreto del 1° dicembre 1870.

Senatore del regno dal 23 gennaio 1860, fece parte in seguito dell'ufficio presidenziale del Senato, di cui diresse i lavori in qualità di vice presidente in numerose sessioni.

Ricevette per due volte il portafoglio come ministro guardasigilli: la prima nel gabinetto Menabrea, per i pochi mesi che vanno dall'ottobre al dicembre 1869; la seconda durante l'amministrazione Minghetti, di più lungo periodo perché durò dal luglio 1873 al marzo 1876, in quello che doveva rappresentare l'ultimo dei governi della Destra storica⁵.

Nel corso della prima esperienza di ministro, Vigliani contrassegnò la pubblicazione dei codici penale marittimo e dell'esercito. Più significativo, ed anzi essenziale, fu invece il contributo riformatore da lui dato durante il periodo in cui fu a capo del dicastero della giustizia nel governo Minghetti, come si vedrà qui di seguito.

* * *

Due forse gli aspetti storiograficamente più interessanti nella carriera politica di Vigliani.

L'uno riguarda il tema dei rapporti

tra potere esecutivo e magistratura, in cui veniva ad inserirsi, nel 1873, la sua proposta di legge ministeriale per l'istituzione della Cassazione unica.

Con la formazione del regno d'Italia alla classe dirigente dell'epoca si presentò immediatamente la necessità di unificare amministrazione e legislazione, in vista di portare tutto il territorio nazionale sotto l'egida di un solo diritto, sostanziale e processuale.

Il 1° gennaio 1866 entrarono in vigore il codice civile, quello di procedura civile, il codice di commercio e quello della marina mercantile; il codice penale del Piemonte rimase in vigore, tranne che in Toscana, fino al 1889.

La politica della Destra ritenne, fondatamente, che il processo di "nazionalizzazione" del diritto avrebbe mancato il suo scopo se non vi si fosse affiancata, quale ulteriore fase indispensabile, una radicale riforma dell'organizzazione della giustizia e, più specificamente, dell'ordinamento giudiziario.

Una funzione di primo piano, in questo disegno della Destra storica, assumeva la Corte di cassazione, considerata come l'istituzione atta a garantire l'applicazione dello "spirito" delle leggi, ossia delle concrete ragioni politiche per il cui il Parlamento aveva approvato le leggi del nuovo Stato italiano⁶.

Lo sviluppo coerente di questa politica portava a far sì che, per forza di cose, la magistratura nel suo insieme venisse ad assumere un ruolo di sostegno e di subalternità al potere politico, in quanto la si reputava tenuta a cooperare con il governo per il raggiungimento dei fini strettamente politici di quest'ultimo⁷.

Si consideri, d'altra parte, che la nomina dei consiglieri di cassazione era affidata all'esecutivo, e che, inoltre, dal ministro di grazia e giustizia dipendeva gerarchicamente il pubblico ministero.

Una circolare del ministero degli Interni dell'epoca (la cui validità ricevette l'autorevole avallo dello stesso guardasigilli Sen. Vigliani) arrivava a

dettare ai pubblici funzionari, e così pure ai magistrati – soprattutto a quelli del pubblico ministero e ai giudici di mandamento – il comportamento da seguire in occasione dei comizi elettorali. Con assoluta naturalezza si finì per giustificare il principio che il governo costituzionale grazie ai pubblici funzionari avesse il diritto, e, in certo qual senso, perfino il dovere, di orientare gli elettori verso i candidati che lo sostenevano⁸.

Tutto ciò faceva evidentemente a pugno con qualsiasi pretesa di autonomia e di indipendenza della magistratura.

Una politica giudiziaria di questo genere non poteva non prestare il fianco all'accusa, condotta in parlamento dai banchi dell'opposizione e sulla stampa, secondo cui il governo tentava con ogni mezzo di asservire la magistratura, e di politicizzarne in qualche modo i componenti. Si pose in risalto, tra l'altro, il fatto che la corretta amministrazione della giustizia non era più garantita dal principio costituzionale della inamovibilità del magistrato, bensì dal potere disciplinare del ministro, che – si disse – poteva condizionare le sorti dei giudici, usando, a discrezione, la leva delle promozioni oppure, inversamente, dei trasferimenti a carattere punitivo.

È in quel clima, e nel contesto di quelle polemiche che deve leggersi l'iniziativa dello schema di legge proposto da Vigliani per l'istituzione di una unica corte di giustizia, avente sede in Roma.

L'intento era certamente apprezzabile, perché si proponeva di porre fine alla frammentazione della giurisdizione sul territorio nazionale, mirando a formare un organo di controllo di legittimità sulle decisioni delle varie corti di merito; anche se il tutto era viziato dalle incertezze dovute al fatto che il modello proposto era frutto di un compromesso, consistente da un lato nell'assegnare alla Cassazione il ruolo di una corte suprema, diretta ad assicurare l'uniforme applicazione del diritto (secondo il

⁴ Riferisce una fonte biografica che, poco prima di lasciare Milano, Vigliani abbia ricevuto la visita di Alessandro Manzoni, il quale "facevasi debito di recarsi personalmente da lui ad esprimergli come cittadino la propria riconoscenza per le assidue cure colle quali aveva così validamente contribuito al buon andamento della cosa pubblica".

⁵ Nel riprendere la presidenza della Cassazione di Firenze, Vigliani non mancò di far sapere, al nipote Giorelli, che cosa pensasse dell'avvento della Sinistra al governo: "Giova sempre che i partiti si alternino al potere e che ai logorati nel lungo governo succedano nuove idee e novelle vigorie. Dispererei soltanto di un governo di preti o di donne".

⁶ Cfr. M. D'ADDIO, *Politica e Magistratura (1848-1876)*, Milano, 1966, p. 126 e ss.

⁷ Id., p. 228 e ss.

⁸ Nella seduta del 12 febbraio 1875 l'on. La Porta, dell'opposizione, accusò il governo di aver esercitato, per il tramite della amministrazione pubblica, pressioni illegittime sull'elettorato al fine di sostenere la maggioranza, che aveva ormai margini numerici esigui. Cfr. D'ADDIO, op. cit., p. 227.

modello della Cassazione francese), e, da un altro lato, nel riconoscerle anche funzioni di revisione di terza istanza.

Il vero timore nutrito dagli avversari del governo, tuttavia, era che una corte suprema unica, con l'abolizione delle cassazioni territoriali di Torino, Firenze, Napoli e Palermo (con la successiva aggiunta di quella di Roma, alle cui sezioni civile e penale, provvisorie, furono affidate funzioni speciali con giurisdizione nazionale), costituita nella capitale, avrebbe rafforzato ancor di più il legame di dipendenza del potere giudiziario dall'azione di governo, mortificando ogni ulteriore speranza di autonomia dei giudici.

Il progetto di Vigliani fu approvato dal Senato, dopo giorni e giorni di discussioni, tanto dotte quanto vivaci; ma non venne presentato alla Camera, giacché, viste le enormi difficoltà incontrate fino ad allora e le resistenze opposte anche dagli uffici, oltre che dei parlamentari portatori di interessi localistici (e dunque ostili alla scomparsa delle cassazioni territoriali), il governo non volle correre il rischio di vedere respinta dalla Camera, o profondamente alterata, una così delicata riforma di natura ordinamentale. Tale progetto, quindi, fu accantonato e non se ne parlò più.

(Si dovette attendere quasi mezzo secolo per vedere andare in porto l'unificazione della Corte di cassazione, dovuta all'opera lungimirante di Ludovico Mortara; e aspettare un lasso di tempo ancora maggiore prima che si affermasse, per merito degli studi di Piero Calamandrei, la funzione regolatrice e nomofilattica della stessa).

È interessante osservare che, quando nel 1876 andò al potere, la Sinistra continuò né più né meno la politica giudiziaria della Destra, servendosi anch'essa – entro certi limiti – della magistratura come di un comodo strumento di governo.

Dimostrò soprattutto di aver bene appreso la tecnica, collaudata per sedici anni dalla prassi di chi l'aveva preceduta, e consistente nell'uso di premi o di trasferimenti, per orientare i giudici in

senso favorevole all'azione di governo, e sistemare nei posti-chiave i propri uomini di fiducia. (Soltanto, questa volta il “bastone e la carota” venivano agitati in direzione opposta: in più di un caso si parlò di forme neppure tanto larvate di vendetta, consumata dal governo attraverso “retrocessioni” da sedi più importanti ad altre meno, trasferimenti coattivi e avvicendamenti con carattere di punizione, nei confronti di magistrati che si reputava avessero in precedenza avversato i candidati della Sinistra)⁹.

* * *

L'operato di Paolo Onorato Vigliani, si diceva, è tanto più ragguardevole nei riguardi dell'avvocatura, perché, egli ministro, tenne a battesimo il primo riconoscimento giuridico della nostra categoria.

L'avviata unificazione legislativa sul territorio dello Stato unitario poneva, fra l'altro, in primo piano la necessità di uniformare le attività relative alla difesa e alla rappresentanza delle parti, attività che avevano trovato una regolamentazione assai differenziata negli ordinamenti degli stati preunitari.

Un conto era la soluzione data, in chiave strettamente normativa, dai codici, di procedura civile e penale. Altro, e distinto aspetto, era quello diretto a costruire la fisionomia della classe forense, le forme di ammissione alla professione di avvocato (anzi alle due: di procuratore e di avvocato), gli organismi di vigilanza e gli strumenti disciplinari.

Si capiva l'importanza primaria di doversi occupare del “ceto degli avvocati”, rappresentando questo una componente essenziale della classe dirigente italiana non solo perché numericamente predominante nelle aule del Parlamento, ma anche per il fatto che, quivi, così come in sede di governo e nelle commissioni di studio per la redazione dei codici, esso aveva dato un contributo non piccolo, grazie alla propria competenza tecnica, al processo di formazione delle leggi nazionali¹⁰.

Nel congresso giuridico tenuto a

Roma nel novembre-dicembre 1872 era entrata nel fuoco della polemica soprattutto la questione circa la distinzione tra le figure dell'avvocato e del procuratore legale, che formavano materia di un progetto di legge, avanzato nel 1866 e rimasto in discussione presso le Commissioni parlamentari per oltre otto anni.

Il dibattito era proseguito, in forma assai accesa, in tutte le libere sedi di aggregazione dell'avvocatura.

Molto spesso l'esercizio professionale, nella pratica delle aule giudiziarie, poneva in evidenza le difficoltà nel rinvenire la normativa di riferimento. Potevano o no i procuratori, oltre a rappresentare le parti nei processi, assumere pure la difesa?

Dal fatto che era obbligo dei procuratori legali formulare le conclusioni dei litiganti nelle cause civili si giunse ad ammettere la possibilità per i procuratori di assumere la veste di difensori, e non soltanto di rappresentanti processuali, delle parti stesse: i procuratori legali furono quindi autorizzati a difendere le parti nei Tribunali sedi del proprio domicilio; sicché solo teoricamente la difesa rimase di competenza degli avvocati.

Il maggiore problema agitato in proposito era quello relativo al cumulo tra le professioni. Non si poteva ricorrere alle Corti di cassazione per sciogliere ogni volta le incertezze interpretative delle norme vigenti al riguardo, talché nella pratica quotidiana la distinzione fra le due professioni finì per diventare sempre più labile.

Merito del senatore Vigliani fu di rielaborare la proposta di legge del guardasigilli che lo aveva preceduto (l'avvocato salernitano Giovanni De Falco), e – sulla spinta anche delle conclusioni raggiunte dal congresso giuridico del 1872 – di confermare in via definitiva la possibilità del cumulo fra le due professioni: nel senso, cioè, che esse fossero cumulabili nella medesima persona e anche nella stessa causa¹¹.

Era però sancito l'obbligo di iscriversi in due albi diversi (per i procuratori legali era prevista la possibilità di

⁹ Su questo e su altri fenomeni degenerativi del costume politico del tempo fanno ancora riflettere i giudizi di GRAMSCI, in *Risorgimento italiano, Quaderno 19*, Torino, 1975, sul ruolo della classe egemone, e sul dinamismo insito nella formazione, all'indomani dell'unità d'Italia, di tale classe all'interno dello Stato.

¹⁰ Per questi e per tutti gli ulteriori riferimenti fatti nel testo si veda F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, 2002, pagg. 43 ss.

¹¹ Si intendeva, in tal modo, venire incontro alle attese del vasto numero dei procuratori legali, e tener conto del fatto che, specie nei piccoli centri, gli affari trattati erano pochi e, in ogni caso, insufficienti a garantire una “conveniente agiatezza di una curia numerosa”: ragioni per le quali il cumulo delle funzioni difensive e della procura si dimostrava indispensabile. Da notare che l'ordinamento del Piemonte aveva previsto, invece, l'incompatibilità fra le due professioni. Vedi TACCHI, *ibidem*, p. 52.

iscriversi nel relativo albo anche se non laureati, purché avessero superato gli esami di diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale). Erano previsti i casi di incompatibilità, assai pochi in verità a conferma del carattere di professione “libera” dell’avvocatura.

Contro le determinazioni del Consiglio in materia disciplinare era prevista l’impugnazione dell’incolpato con ricorso alla Corte di appello.

Altro aspetto, di non minore importanza, della legge professionale promulgata l’8 giugno 1874, fu quello inerente alla istituzione dei Collegi degli avvocati e dei procuratori, con i rispettivi Consigli dell’ordine deputati alla vigilanza e alla disciplina degli iscritti¹².

Fu questa una soluzione di delicato equilibrio politico, in quanto mirava a tenere insieme le esigenze del governo (interessato a tenere sotto controllo le capacità professionali dei componenti del ceto forense) e quelle, altrettanto importanti, di quest’ultimo, il quale aveva compreso la necessità di abbandonare vecchie forme di rappresentanza volontaria e di carattere corporativo.

Nelle parole del relatore, on. Oliva (che rifletteva il punto di vista di Vigliani) si sottolineava con giusto orgoglio la nascita dell’ordine degli avvocati: “*In un governo liberale, in un governo che si fonda sopra franchigie costituzionali, non è egli manifesto che il solo sistema che si raccomanda per la sua liberalità, è quello che costituisce la classe stessa degli avvocati giudice e regolatrice dei suoi doveri, della sua*

dignità e della sua disciplina? [...] Fare una legge sopra la professione degli avvocati, senza ammettere la costituzione dell’ordine, sarebbe un vero regresso, un passo retrivo”.

Certo è che tale legge, con un articolo forte di sessantasette disposizioni, e con il suo regolamento approvato per regio decreto del 26 luglio 1874¹³, ebbe un periodo di rodaggio particolarmente prolungato¹⁴, contribuendo a questo non solo le difficoltà interpretative, soprattutto a causa di un problematico coordinamento delle sue norme con le decisioni dei giudici ordinari riguardanti l’avvocatura, ma altresì la differente ricezione della legge stessa da parte delle istanze locali, con un conseguente fenomeno di frantumazione del modello forense delineato dalla legge. Non fu di poco pregiudizio, in questo senso, la mancata previsione di un Ordine nazionale sovraordinato a quelli territoriali.

* * *

Paolo Onorato Vigliani, posto a riposo, non lasciò del tutto il mondo del diritto.

Il prestigio da lui conquistato era anzi tale, che egli venne chiamato a svolgere alcuni importanti arbitrati internazionali.

Memorabile, fu, in particolare il lodo da lui emesso, in qualità di arbitro unico, in una contesa sorta fra l’Inghilterra e il Portogallo sull’applicazione di un trattato, stipulato l’11 giugno 1891, che regolava la frontiera fra i rispettivi possedimenti in Africa. Quattro anni durarono le sessioni arbi-

trali, tenute a Firenze, con affollati incontri di avvocati e di esperti geografici di fiducia di entrambe le parti.

La decisione da lui presa, che portò a definire il confine per un tratto del fiume Zambesi, gli valse il titolo di *Sir* da parte della regina d’Inghilterra e l’onorificenza di S. Giacomo della Spada dal re del Portogallo.

La stampa britannica, solitamente sobria nei giudizi, lo disse “*uomo di fama mondiale, di cui l’Italia può andare altamente superba*”

Trascorse gli ultimi anni coltivando lo studio della letteratura latina e del suo prediletto Dante.

Felicemente sposato, sebbene senza figli, con l’inglese Corinna Crowley, e rimasto vedovo nel 1882, il giorno ventidue di ogni mese, puntualmente, lo si vedeva arrivare in carrozza davanti al cimitero di Firenze, dove andava a deporre fiori freschi sulla tomba della sposa amata.

Piace pensare a quella figura di gentiluomo – alto, lievemente curvo, dalla *redingote* elegante, se pure un poco *demodée*, che entrava nel camposanto tenendo in mano il cappello a cilindro e reggendo con l’altra mano un grande mazzo di rose bianche – come ad un personaggio uscito dalle pagine di Henry James. Un personaggio non estraneo, cioè, alla comunità cosmopolita che abitava la Firenze di quel tempo.

Paolo Onorato Vigliani spirò fra le braccia del nipote, Alessandro Giorcelli, il 12 febbraio del 1900. La sua salma riposa da allora in Pomaro Monferrato.

Dario Poto

¹² La nascita di tali organi collegiali, a base territoriale, fu fieramente avversata da settori non trascurabili dell’avvocatura. Basti ricordare la posizione assunta da Francesco Carrara, che tuonò contro quelli che sprezzantemente definì i “nuovi Camerini”, distribuiti sul territorio nazionale, da lui visti in contrapposizione alle Camere degli avvocati, già presenti nel vecchio granducato di Toscana. Cfr. F. CARRARA, *Il passato, il presente, e l’avvenire degli avvocati in Italia*, Milano, a cura del C.N.F., 1998.

¹³ Dato dal sovrano, curiosamente, in Valsavaranche.

¹⁴ Dovuto anche a difficoltà organizzative: ancora nel 1880 una circolare dell’allora guardasigilli Tommaso Villa invitava i Consigli a compilare gli albi senza altri ritardi.



Convegni

“I DIVERSI ASPETTI DEL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” NOVITÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY

Il 10 giugno scorso si è tenuto, nell’Aula Magna del Tribunale, il Convegno su “I diversi aspetti del diritto alla protezione dei dati personali” organizzato dal Consiglio dell’Ordine per tramite della Commissione Informatica e in collaborazione con la rivista “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”.

La lunga gestazione del Convegno, pensato fin dall’autunno del 2003, ha consentito di garantire un livello particolarmente elevato degli interventi che si sono succeduti.

Il momento particolare, poi, in cui si è tenuto il Convegno (prossimità della scadenza del termine del 30 giugno originariamente fissato per taluni nuovi adempimenti previsti dal d.Lgs. 30.6.03 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali -) ha fatto sì che l’interesse suscitato sia stato assai vivo.

La presenza del Consigliere Prof. Giovanni Buttarelli, Segretario Generale dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, poi, ha sicuramente contribuito in modo ulteriore a rendere particolarmente interessante la giornata di studio.

Il suo intervento, volto ad avvicinare l’uditorio alle problematiche del diritto alla protezione dei dati personali ed a superare la freddezza terminologica della vigente normativa in materia di adempimenti minimi indispensabili a garantirla, è valso a chiarire come molti degli incumbenti previsti al riguardo



Spazzacamino Bruno Milani. Santa Maria Maggiore, Val Vigezzo (Domodossola), maggio 2002

Giorgia Fiorio

possano essere ottemperati con assai maggiore facilità di quanto una prima lettura delle disposizioni di legge potesse far temere.

In tale prospettiva ha altresì ribadito l’impegno del Garante a prevedere un’ulteriore semplificazione degli

adempimenti richiesti per gli studi professionali.

È stato molto apprezzato l’intervento introduttivo di inquadramento generale della materia svolto dal prof. Salvatore Sica dell’Università di Salerno.

Puntuali ed interessanti sono risultate la relazione del collega Antonio Ciccia sul trattamento dei dati personali effettuato dalla Pubblica Amministrazione e sull'esercizio del diritto di accesso, quella della collega Antonia Scolaro sulla problematica del trattamento dei dati sanitari con particolare attenzione ai dati dei minori, quella della collega Mariamichaela Li Volti sulla protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro nonché quella del Prof. Michele Vellano sulla problematica della tutela dei dati personali in relazione, alle informazioni di contenuto economico.

Nel pomeriggio la dott.ssa Alessandra Salvadori, Giudice presso il Tribunale di Torino, ha aperto la sessione affrontando in modo puntuale ed esaustivo la tematica del trattamento dei dati giudiziari e la situazione dell'informatizzazione degli Uffici Giudiziari.

Successivamente è intervenuta la collega Monica Alessia Senor che si è occupata della violazione del diritto alla riservatezza mediante l'invio di comunicazioni commerciali indesiderate e senza l'assenso del destinatario.

L'avv. Carlo Gonella (che ha messo a disposizione degli intervenuti un utile modello di D.P.S. – documento programmatico sulla sicurezza – oggi pubblicato anche sul nostro sito a disposizione dei colleghi) ha, successivamente, fatto un interessante excursus in ordine alle modifiche introdotte dal d.Lgs. 196/03 in tema di misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali e sulle scadenze previste per i vari adempimenti.

Il collega Carlo Blengino ha, poi, esaminato, in modo puntualmente critico e sottolineandone limiti, contraddizioni e incongruenze, il sistema sanzionatorio penale previsto a tutela dei beni giuridici protetti dalla normativa in questione e, infine, l'avv. Alberto Manzella ha affrontato la problematica della risarcibilità del danno civilistico cagionato da un trattamento di dati personali in violazione delle modalità previste dal codice in materia di protezione di dati personali.

In considerazione dell'interesse suscitato dagli argomenti trattati dai diversi relatori, si è deciso di dare corso alla pubblicazione dei loro interventi sul sito del Consiglio dell'Ordine ove già è possibile trovarne alcuni.

Le preoccupazioni manifestate da numerosi colleghi per la prossima scadenza dei termini per l'adeguamento dell'organizzazione degli studi alle nuove norme di sicurezza in materia di privacy introdotte dal d.Lgs. 196/03 e per il ritardo con il quale sono state fornite informazioni sulla problematica in questione sono, tuttavia, state superate pochi giorni dopo il Convegno di cui si è detto.

Il Governo, infatti, dando corpo al contenuto delle voci che si erano fatte sempre più insistenti, ha disposto, con decreto legge 24.6.04 n. 168 (art. 3) il rinvio al 31.12.04 del termine entro il quale dovranno essere adottate le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 del Codice in materia di protezione di dati personali e di cui al relativo allegato B) che non fossero già previste dal precedente decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

Tale rinvio può essere una buona occasione per evitare di ritrovarsi non sufficientemente preparati in prossimità della nuova scadenza.

I nuovi adempimenti per gli studi professionali introdotti dal Codice in materia di protezione dei dati personali risultano, come peraltro da più parti sottolineato nel corso della giornata di studio del 10.06.04, complessivamente di non rilevantissima portata.

In tal senso, occorre innanzitutto osservare come l'obbligo di notificazione al Garante, necessariamente prodromico all'avvio di un trattamento di dati personali, sia stato significativamente delimitato.

Il sistema previgente, infatti, prevedeva un obbligo di notificazione generalizzato, dal quale erano escluse solamente alcune tipologie di trattamento specificatamente individuate (art. 7 l. 31.12.96 n. 675). La disciplina introdotta dal nuovo Codice, invece, ribaltando la precedente impostazione,

impone la notificazione solo nel caso in cui il trattamento abbia ad oggetto talune categorie di dati ritenute meritevoli di una tutela rafforzata (art. 37).

A tal proposito non sembra inutile evidenziare come le tipologie di dati il cui trattamento impone al titolare l'obbligo di preventiva notifica al Garante, almeno per la maggior parte dei casi, siano estranee all'esercizio dell'attività professionale dell'avvocato che non sarà, pertanto, tenuto ad effettuarla.

D'altra parte si deve ancora ricordare che il 30.6.04 il Garante ha rinnovato, anche per noi avvocati, l'autorizzazione generale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari aggiornando la precedente in rapporto alle novità introdotte dal Codice.

Per quanto attiene al profilo della sicurezza dei dati oggetto di trattamento, gli studi professionali sono innanzitutto tenuti ad adottare, in forza del disposto di cui all'art. 31 del nuovo Codice privacy, idonee e preventive misure di sicurezza che consentano di ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione dei dati, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Nel quadro del predetto obbligo generale di sicurezza, è poi necessario adottare, ai sensi dell'art. 33 del Codice e secondo le modalità applicative analiticamente indicate nelle 29 regole incluse nell'Allegato B) del medesimo Codice, le misure minime di sicurezza individuate, a seconda che il trattamento sia o meno effettuato con strumenti elettronici, negli artt. 35 e 36.

In particolare, in forza del disposto di cui all'art. 34 del Codice e della regola 19 dell'Allegato B), nel caso in cui vengano trattati, come peraltro solitamente accade nell'esercizio dell'attività forense, dati sensibili o giudiziari mediante l'ausilio di strumenti elettronici, il titolare del trattamento (personalmente o attraverso il responsabile, ove nominato) è altresì tenuto a redigere, entro il 31 marzo di ogni anno (nel 2004, entro il prossimo 31 dicembre, al pari delle altre misure minime di sicu-

rezza che non fossero già previste dal D.P.R. 318/99), un documento programmatico sulla sicurezza (DPS).

L'obbligo di redigere il DPS, invero, era già contemplato dal D.P.R. 318/1999, ma il nuovo Codice privacy ne ha parzialmente modificato il contenuto necessario, allargando altresì il novero dei soggetti tenuti alla sua adozione.

La precedente disciplina, infatti, prevedeva già l'obbligo di predisporre ed aggiornare, almeno annualmente, il DPS in caso di trattamento di dati sensibili o relativi a determinati provvedimenti giudiziari effettuato mediante l'ausilio di elaboratori accessibili per il tramite di una rete di telecomunicazioni aperta al pubblico (artt. 22 e 24 l. 675/1996; art. 6 D.P.R. 318/1999). In base al nuovo Codice, invece, la misura minima del DPS deve essere adottata

dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici, indipendentemente dalla circostanza che gli elaboratori siano accessibili mediante una rete aperta al pubblico.

Il contenuto necessario del DPS, poi, si è arricchito di nuovi e significativi elementi che si aggiungono a quelli già individuati dalla previgente disciplina o ne specificano alcuni aspetti (ad esempio, nel DPS occorre ora descrivere i criteri e le modalità per ripristinare la disponibilità dei dati in caso di danneggiamento o distruzione degli strumenti elettronici - regola 19.8 dell'Allegato B).

La mancata adozione, entro il termine transitorio ora rinviato al 31.12.04, delle misure minime di sicurezza che non fossero già contemplate dal D.P.R. 318/1999, ovvero la

mancata redazione entro lo stesso termine del DPS, integrano l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 169 (*Misure di sicurezza*) del Codice, sanzionata con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila a cinquantamila euro.

In definitiva possiamo essere fiduciosi che le semplificazioni via via approvate e/o introdotte dal Garante unitamente al rinvio del termine previsto per il primo adeguamento alle nuove misure nonché ai numerosi approfondimenti e chiarimenti che ci sono stati sulla materia nell'ultimo periodo ci consentiranno sicuramente di arrivare alla scadenza di fine anno preparati nel modo migliore e con le nostre organizzazioni di studio pienamente rispondenti a quanto contemplato dalla vigente normativa.

Roberto Macchia

INVESTIGAZIONI CRISTIANA & BARBARA

L'AGENZIA AL FEMMINILE

ACCERTAMENTI INFELDELTÀ OVUNQUE
INVESTIGAZIONI RISERVATE
SERVIZI FOTOGRAFICI E FILMATI

RINTRACCIO PERSONE
OSSERVAZIONE GIOVANI
SERVIZI DI SICUREZZA

BODYGUARDS
CONCORRENZA SLEALE
TUTELA PERSONE

BONIFICHE PER AZIENDE E PRIVATI
ANTICRIMINE
RICERCA TESTIMONI

Consociate a Pinerolo-Rivoli-Susa • SEDE: C.so Re Umbero, 63 - Torino • Consulenze e preventivi gratuiti



GIORNO/NOTTE E FESTIVI: 335 5372624 / 335 6843635



Orario ufficio: 9-19

Tel. 011.5682648

e-mail: info@airit.it



Concorsi

CONCOURS RENÉ CASSIN, TRA DIRITTI UMANI E FORMAZIONE

Internazionalizzazione e Unione Europea. Queste sono le parole che sui banchi delle nostre università sembrano essere maggiormente inflazionate. Si ripete agli studenti che i confini del nostro paese, e di conseguenza, della sua legislazione, non sono più sufficienti per potersi definire davvero giuristi. La cosa è confermata dal mondo che ci circonda, dai media e dai fatti di politica internazionale sempre presenti nei rotocalchi. L'Università di Torino, grazie all'appoggio del Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale e all'immane supporto del Professor Edoardo Greppi, ha deciso di mostrare ai propri studenti l'applicazione pratica delle problematiche relative al diritto internazionale e, in particolare, al rispetto dei diritti umani, partecipando al *Concours René Cassin*, presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo. Dottore in scienze giuridiche, economiche e politiche, René Cassin rappresenta un esempio encomiabile per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dopo aver partecipato alla conferenza di San Francisco nel 1945 e aver rappresentato la propria nazione, la Francia, durante la stesura della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, René Cassin si adopera attivamente per l'elaborazione della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950. Con l'istituzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo le Alte Parti Contraenti conferiscono ad essa giurisdizione

esclusiva relativamente all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione, decretando così la sanzionabilità a livello sovranazionale delle violazioni dei diritti umani universalmente riconosciuti. Il potere e l'autorevolezza della Corte rappresentano da più di mezzo secolo una garanzia imprescrittibile per ogni società democratica.

Dal 1985 ogni anno nel mese di aprile centinaia di studenti da tutto il mondo, per un totale di circa sessanta università, giungono nella capitale alsaziana per poter partecipare al *Concours René Cassin*, concorso indetto all'interno della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa godono del diritto di partecipare al concorso, inviando gli studenti migliori e maggiormente preparati delle loro Università. Un apposito consiglio scientifico prepara un caso fittizio relativo alla violazione di alcuni articoli della Convenzione, e lo propone alle squadre. Ogni squadra è composta da due *plaideurs*, un *conseiller juridique* e da un *accompagnateur*; la lingua di lavoro è rigorosamente il francese. La preparazione è lunga e laboriosa, secondo quanto si addice ad un concorso di fama e rilevanza mondiale. Lo studio dei complicati meccanismi della Corte e della sua ampia e a volte incoerente giurisprudenza precedono la stesura del *mémoire*, il quale, dopo essere stato valutato da un apposito comitato scientifico viene inviato alla controparte, che, imitando il comportamento dei colleghi che realmente lavorano alla Corte, tenta di scoprirne le pecche e i punti deboli, da poter mostrare in sede di udienza.

Finalmente, dopo mesi di lavoro e preparazione, l'equipe viene inviata presso la sede della Corte, a Strasburgo, dove dinnanzi ad un comitato di giudici esperti della materia si esplica la parte più emozionante ed elettrizzante della competizione, l'esposizione orale delle proprie ragioni. La simulazione che si svolge a Strasburgo corrisponde perfettamente ai reali procedimenti che hanno luogo dinnanzi ai giudici della Corte; le équipes, che possono rappresentare la parte lesa o lo Stato citato in giudizio, dibattono sulla base della lettera degli articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della giurisprudenza fornita negli anni dalla Corte la quale, pur non avendo valore vincolante, costituisce tuttavia un autorevole ed importante fonte di giudizio. Le due squadre migliori, l'una per la *partie défendresse* e l'una per la *partie requérante*, sono chiamate poi ad affrontarsi nel contraddittorio finale.

La vita dei ragazzi inviati a Strasburgo non si esaurisce nelle aule della Corte o nelle ore delle *plaidoiries*. I partecipanti hanno infatti non solo il grande privilegio di poter accedere alla biblioteca della Corte e del Consiglio e di partecipare alle numerose conferenze organizzate, ma hanno anche la possibilità di prendere contatti con le persone che lavorano all'interno della Corte stessa, sempre disponibili ed entusiaste, di poter illustrare l'importanza delle proprie attività. L'*Association Juris Ludi*, inoltre, si occupa in modo magistrale dell'assistenza e dell'organizzazione delle serate e dei momenti di vita comune, condotti nei luoghi tipici della città. Si tratta di momenti di incontro e di unione tra per-

sone di differenti nazioni e culture, momenti che rimarranno indelebili nella memoria di tutti i partecipanti.

La presenza torinese a Strasburgo è oramai una tradizione consolidata ed irrinunciabile, segno di interesse e attivismo all'interno dell'ateneo. Le toghe consegnate direttamente dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Mario Dogliani, e indossate con fierezza dai membri della squadra troneggiano nelle aule della Corte e tengono alto il nome dell'Università di Torino, unica italiana partecipante al concorso. La sola presenza all'interno di un ambiente tanto elitario conferisce alla nostra Facoltà nuovo lustro e rinnovato splendore all'interno del panorama del diritto internazionale.

Quest'anno, durante la ventesima edizione del concorso, l'equipe è riuscita a stupire tutti coloro i quali hanno appoggiato costantemente la partecipazione al progetto, andando addirittura al di là delle aspettative e delle speranze. Abilmente condotta dal Dott. Giovanni Barone, la squadra, composta dai due *plaideurs*, Roberto Chenal e Cathrine Piani, e dal *conseiller juridique*, Valentina Soria, si è qualificata al terzo posto, seconda a livello di punteggio globale, superando notevolmente équipes di università importanti e altamente riconosciute a livello internazionale, tra cui quella di Heidelberg e di Maastricht, e addirittura del College de l'Europe di Bruges. Premiata all'interno dell'aula del Consiglio d'Europa, la squadra torinese è stata addirittura nominata due volte, non solo infatti per l'eccezionale risultato ottenuto in termini di classifica generale, ma anche per il conferimento di un premio del tutto eccezionale: Roberto Chenal, studente del quarto anno della Facoltà di Giurisprudenza di Torino, ha sentito chiamare il proprio nome direttamente dal Presidente del Consiglio Scientifico del Concorso, Yves Gautier, in qualità di miglior *plaideur* dell'anno. La sorpresa e l'emozione sono state senza dubbio incontenibili, considerando il duro e faticoso lavoro svolto per la preparazione del concorso nei mesi precedenti.

Il rientro in Italia è meritatamente trionfale. Mai un'Università italiana era

arrivata tanto in alto. Il metodo di lavoro adottato, di tipo americano, basato sulla collaborazione di un ampio gruppo di lavoro, ha senza dubbio fornito i suoi effetti. Gli studenti che hanno partecipato al concorso e quelli che hanno contribuito alla riuscita dell'impresa per qualche giorno sono stati catapultati nel mezzo della "vera" attività giudiziaria, finalmente in grado di poter mettere in pratica ciò che hanno appreso durante gli anni di studio.

Il *Concours René Cassin* rappresenta un'occasione unica per tutti gli studenti dell'Università di Torino. Esso costituisce un importante banco di prova, rappresenta una sfida, che mette in risalto le capacità personali ma anche e soprattutto il lavoro di squadra. La competitività è alta, ma forse maggiore è la voglia di imparare e di migliorarsi. Il mondo che si presenta dinnanzi agli occhi dei pochi che hanno la fortuna di partecipare al concorso è senza dubbio grandioso ed allettante. La voglia di arrivare un giorno così lontano rappre-

senta una spinta forte, che fa dimenticare in breve la fatica e le rinunce effettuate per poter essere dinnanzi alla Corte, e poter dare il meglio di se stessi.

L'Università di Torino continuerà nei prossimi anni ad inviare le proprie squadre a Strasburgo le quali con serietà ed impegno cercheranno di raggiungere traguardi sempre più competitivi. L'opportunità di una tale esperienza rappresenta un privilegio concesso a pochi ma, per quegli eletti, costituisce senza dubbio alcuno un'esperienza unica ed indimenticabile.

Ciò che rimane di questa incredibile esperienza è uno sguardo, l'ultimo sguardo che immancabilmente tutti i partecipanti rivolgono alla Corte e al Parlamento Europeo, prima di andare via. È uno sguardo soddisfatto, fiero e forse anche un po' melanconico. Senza dubbio restano la speranza e la forte volontà di tornare un giorno, forse non troppo lontano, per ottenere altre grandi vittorie.

Francesca Rosso



Salesiani (da destra) Don Corrado Ribero, Don Nicola Giacopini e Don Fabrizio Griglia. Oratorio Rebaudengo dell'Opera Salesiana Rebaudengo. Torino, maggio 2002 Giorgia Fiorio



Professione Avvocato

NATURA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E COMMISSIONE EUROPEA: IL PUNTO DI VISTA DELL'AVVOCATURA TORINESE

Il commissario per la concorrenza Mario Monti, nel corso di una conferenza tenuta nel marzo 2003 a Berlino, ha espresso alcune importanti considerazioni in merito alle professioni liberali (tale discorso è rinvenibile nel sito web dell'Unione Europea alla voce Concorrenza, Discorsi) sulla scia di una ricerca affidata all'Istituto Viennese di Alti Studi. Tali considerazioni, in grado di influire significativamente sul dibattito in corso tra gli stessi Stati dell'Unione e tra le concezioni estreme di attività imprenditoriale concorrenziale e lavoro autonomo indipendente con finalità non solo economiche ma anche pubbliche, sono state oggetto di un'attenta analisi da parte del Consiglio dell'Ordine di Torino, che ha condotto alle critiche espresse nell'intervento dell'avv.to Mario Napoli al Congresso di Lione della Federation des Barreaux d'Europe del 27/29 maggio 2004 che riportiamo integralmente.

“Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino si è trovato ad affrontare il tema dello spazio economico europeo e della concorrenza in occasione dell'esame del rapporto del Commissario Monti ed ha adottato una delibera nella quale si evidenzia come l'Ordine che oggi rappresento non condivide la filosofia che traspare da tale rapporto.

È ben vero, infatti, che nella grande maggioranza delle attività economiche il riferimento corretto è il mercato, la possibilità di circolazione delle merci e dei servizi ed il loro prezzo: ma tali riferimenti non sembrano validi in taluni ambiti (come quello della sanità, dell'assistenza legale e giudiziaria) nei quali l'unico o il preponderante riferimento sembra dover essere la qualità del servizio.

A nessun cittadino/cliente interessa disporre di medici più numerosi per poterne confrontare prestazioni e costi, ma tutti desiderano che sia assicurata una ragionevole certezza che il servizio sia reso con la maggior professionalità possibile e sia in grado di risolvere il problema che affligge; così è anche nel campo legale, ove al cittadino/cliente deve essere assicurato un servizio mediamente apprezzabile da un punto di vista qualitativo, venendo in secondo piano gli aspetti relativi al costo ed al mercato (allo Stato, se del caso, comperterà il problema dell'accesso al servizio, come peraltro è nel campo sanitario).

Sotto tale profilo, in tali ristretti ambiti, la conclusione da trarsi per le professioni accennate (medico, avvocato, ecc.) sembrerebbe ben diversa da quella propugnata dal commissario Monti: quanto più è regolamentata la professione, tanto più questa assecon-

da i desideri e le necessità del cittadino/cliente, il quale non necessita di una folla di prestatori di un servizio qualsiasi a prezzi competitivi, bensì di poter contare su una prestazione professionale di qualità ad un prezzo regolamentato. Una deregulation, come quella proposta, andrebbe contro il bene che si intende tutelare che è il soddisfacimento dei bisogni del cliente e che è certamente ben più importante del mercato. Proprio nel campo delle professioni che il Commissario Monti chiama ad “informazione asimmetrica” – nelle quali il consumatore non dispone dei mezzi intellettuali per valutare la qualità del servizio – sembra necessaria una regolamentazione legislativa che riservi il settore a particolari professioni selezionando i prestatori abilitati al servizio.


Molti di quegli elementi che sono considerati ostacoli alla circolazione dei servizi, in taluni specifici ambiti (come quello della consulenza legale), a nostro avviso devono essere considerati, al contrario, indispensabili, funzionali e necessari al consumatore. L'esame d'accesso è certo ostacolo all'allargamento quantitativo di una professione, ma è condizione per un suo livello qualitativo adeguato a soddisfare determinati bisogni dei cittadini: che ne sarebbe dei diritti di questi ultimi alla salute, alla giustizia se

tutti, senza controllo di ammissione, potessero essere dottori, avvocati, ecc.? Gli obblighi deontologici comportano una istituzione vigilante, sono gravosi ed intralciano la professione: ma quale sarebbe la tutela per il cittadino se non esistessero obblighi di segreto, indipendenza, aggiornamento, moralità professionali? Anche le tariffe, quando non esprimono esigenze puramente corporative, assecondano l'esigenza del cliente di pagare un giusto compenso e di non essere lasciato alla balia del mercato proprio quando richiede servizi particolarmente necessari e delicati.

Gli ostacoli, dunque, possono e dovrebbero essere considerati, in taluni ambiti della libera professione, come caratteristiche salienti, caratterizzanti e necessarie del professionista: questo è anche l'insegnamento che si deve trarre dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (ad esempio nel caso *Wouters*).

Altri indizi che conducono ad una considerazione della nostra professione diversa da quella ricavabile da pure considerazioni di mercato sono rinvenibili nella *Direttiva antiriciclaggio* (perché mai gli avvocati – e i notai – dovrebbero essere destinatari di specifici obblighi se non riconoscendo loro un ruolo particolare nell'accesso dei cittadini alla legalità?) e nella *Carta di Nizza* laddove la libertà professionale è tenuta distinta dalla libertà di impresa.

Tali considerazioni non possono non condurre ad una ulteriore conseguenza: se è vero, come è vero e come la giurisprudenza della Corte di Giustizia citata ha statuito che nell'ambito di taluni servizi la presenza di obblighi deontologici (ed il loro controllo) è irrinunciabile per la natura stessa del servizio reso, è allora evidente che in tali ambiti è necessaria una riserva in favore della professione che meglio si ritenga fornire il relativo servizio. Diversamente, e cioè in assenza di riserva, un grave problema di concorrenza si porrebbe tra chi, con riferimento alla medesima attività, è obbligato al rispetto di certe regole (d'accesso, deontologiche, di aggiornamento, ecc.) e chi no.



Giocatori di pallone elastico Walter Mollea (a destra) e Fabio Olocco. Alba (Cuneo), maggio 2002
Giorgia Fiorio

E poi: le nostre società sono basate su una alta adesione spontanea alla legge ed è l'avvocato, con la consulenza stragiudiziale, che assicura la conoscenza della norma, svolgendo una funzione delicata ed essenziale. È, dunque, necessario che tale funzione sia affidata a chi subisce un controllo dei requisiti morali e tecnici, che sono dunque indispensabili per la stabilità stessa delle società.

Anche per altre attività che sono ritenute delicate ed importanti sono previsti particolari requisiti (per gli amministratori delle società quotate in borsa, per i banchieri, per gli intermediari finanziari): e tali requisiti sono richiesti proprio a protezione del mercato. Così anche la preparazione professionale, la deontologia per gli avvocati deve essere considerata a protezione del mercato, della società stessa.

Resta da ultimo da concludere osservando come talune libere professioni godano di un regime particolare di diritti perché ad esso corrisponde,

nei confronti del consumatore/cliente e della qualità del servizio, un insieme di obbligazioni altrettanto significative.

E così, per porre solo alcuni esempi, il segreto professionale è un diritto nei confronti dello Stato, ma deve essere al tempo stesso un obbligo deontologico essenziale alla nostra professione; l'indipendenza è condizione per l'esercizio della professione in forma libera, ma comporta il dovere di rifiutare ogni incarico che non possa vedere esplicarsi (o apparire) la nostra attività in forma totalmente indipendente; il compenso è un diritto dell'avvocato, ma l'aspetto economico non deve mai prevalere sulle ragioni del mandato professionale.

Nella prestazione professionale forense non esiste un livello basso, come è per le merci e per la maggior parte degli altri servizi: la nostra responsabilità, la nostra deontologia e la nostra preparazione sono e devono rimanere sempre le stesse e, se mai, tendere sempre più in alto”.



Professione Avvocato

LA CONSULENZA LEGALE RISERVATA AGLI AVVOCATI: LA NUOVA LEGGE PORTOGHESE



Allievi canottieri del Circolo Esperia. Ivo Casasola (di fronte), Franz Melissari (a sinistra), Davide Armentaro (dietro). Fiume Po, Torino, luglio 2002

Giorgia Fiorio

In Portogallo una recentissima legge (la n. 49 del 24 agosto 2004) ha riconosciuto agli avvocati l'esclusiva per l'attività di consulenza giuridica svolta in forma professionale. Come è noto, da anni l'Ordine di Torino e la parte più attenta dell'Avvocatura italiana sostengono che anche in Italia, come in tanti altri Paesi, che la questione di maggior importanza da disciplinare con una

nuova legge professionale attiene alla consulenza stragiudiziale: sarebbe auspicabile che essa venisse legislativamente menzionata, così come la rappresentanza e l'assistenza nei procedimenti giudiziari, tra le competenze esclusive dell'Avvocato.

Esistono fondati argomenti che conducono a ritenere che già oggi nel nostro Paese la consulenza stragiudi-

ziale sia "riservata" se svolta in forma professionale e non occasionale (in proposito si rimanda a quanto, già all'inizio del 2001, scriveva Dario Donella sulla Rivista della nostra Cassa di Previdenza) ma è fuor di dubbio che risulti opportuno che venga legislativamente eliminato ogni possibile dubbio in proposito, come in Portogallo, anche per porre a tacere talune voci contrarie della giurisprudenza (peraltro minoritarie).

La consulenza stragiudiziale nei Paesi avanzati copre più del 90% dell'attività svolta dagli studi legali: essa assicura le maggiori gratificazioni e s'accompagna ad una società ben ordinata che, in maggioranza, vuole conoscere ed applicare la legge.

Affidare soltanto agli avvocati la consulenza professionale legale risponde ad un interesse pubblico e tutela il cliente, come vedremo emergere dalla nuova normativa lusitana: la mancata previsione di "esclusiva" a favore dell'avvocato comporterebbe, infatti, la possibilità per chiunque di dare consigli legali, non importa se sprovvisto di titolo di studio e della benché minima competenza ed esperienza, senza alcun controllo del rispetto dei doveri deontologici, indifferente a qualsiasi regola per una corretta pubblicità informativa e nella più totale libertà di forme associative (ditte individuali, società di capitali, cooperative, ecc.). E tutto ciò, anche in quelle materie tradizionalmente più protette dallo Stato (famiglia, minori, salute, sicurezza sul lavoro, materie penali, ecc.).

Il cittadino è tutelato se si cerca di garantire la qualità del servizio reso, non consentendo a chiunque (magari proprio a quelli che non hanno superato l'esame da avvocato o sono stati radiati o sospesi dall'Ordine) di svolgere trattative, conciliazioni, transazioni, ecc., senza essere soggetto ad alcun vincolo, senza contribuire ad alcuna Cassa di previdenza, ponendosi in posizione concorrenziale con chi, invece, ha percorso l'iter professionale richiesto e rispetta la normativa professionale.

Solo assicurando una prestazione qualificata ed un equo prezzo si tutela il consumatore, e col consumatore il mercato.

Se un problema di concorrenza oggi si pone, non è certo nei termini recentemente posti in ambito comunitario: il problema riguarderebbe la discrasia (nel significato letterale di cattiva mescolanza) tra coloro che svolgono attività di consulenza nel rispetto delle regole di accesso alla professione e nel rispetto e col controllo di quelle di deontologia, contribuendo alle istituzioni professionali, e chi tutto ciò può tranquillamente ignorare.

Come è noto, la battaglia dell'Avvocatura italiana e dell'Ordine di Torino, ingiustamente considerata corporativa e di retroguardia da molti superficiali commentatori, ha trovato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee un formidabile alleato. Nel caso *Wouters* (ma con toni ben poco diversi anche nella sentenza n. 7/2000 *Granducato di Lussemburgo/Parlamento Europeo* o in quella *Arduino*) la Corte, definendo l'attività dell'avvocato scrive che "Gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio": come è agevole osservare, la consulenza occupa, giustamente, nell'argomentare della Corte, il primo piano ed è, dunque, caratterizzante la professione forense almeno quanto quella giudiziale.

Proseguendo, la Corte considera "regole essenziali" per la professione l'indipendenza, la parzialità ed un rigoroso segreto professionale: ma se così

è, e se soltanto la professione che sapia presentare tali principi possa candidarsi allo svolgimento dell'attività sopra descritta (consulenza legale più assistenza giudiziale) non è forse giocoforza concludere, come ha fatto il legislatore portoghese, che all'avvocatura e solo ad essa deve essere riservata l'attività di consulenza legale dal momento che altre professioni non posseggono tali caratteristiche?

Ed eccoci alla nuova disciplina della Legge portoghese n. 49/2004 che sancisce quei principi da tanti anni sostenuti da chi ha a cuore le sorti dell'avvocatura (e quelle del cliente e dell'interesse pubblico) e dalla Corte di Giustizia.

Infatti (la traduzione non è ufficiale):

- all'art. 1, punto 1, dispone: "Solo i laureati in legge con iscrizione in vigore all'Ordine degli Avvocati e i procuratori legali iscritti alla Camera dei Procuratori Legali possono compiere gli atti tipici degli avvocati e dei procuratori legali";
- all'art. 1, punto 5 precisa: "Sono atti tipici degli avvocati e dei procuratori legali:
 - a. l'esercizio del mandato forense;
 - b. la consulenza giuridica";
 ed al successivo punto 6 aggiunge che: "Sono anche atti tipici degli avvocati e dei procuratori legali quelli seguenti:
 - a. la preparazione di contratti e il compimento degli atti preparatori miranti alla costituzione, alla modifica o alla estinzione di negozi giuridici, in particolari quelli compiuti presso conservatorie e studi notarili;
 - b. la negoziazione mirante alla riscossione di crediti;
 - c. l'esercizio del mandato nell'ambito di un ricorso contro o d'impugnazione di atti amministrativi o tributari";
- all'art. 7, punto 7 la legge precisa che tale esclusiva riguarda la consulenza legale svolta in forma professionale non occasionale ed infatti stabilisce: "Si considerano atti tipici degli avvocati e dei procuratori legali gli atti che... siano compiuti nell'interesse di terzi e nell'ambito dell'attività professionale, senza pregiudizio delle competenze peculiari attribuite alle altre professioni o atti-

vità il cui accesso o esercizio è regolato dalla legge".

La legge prosegue dando una definizione (art. 3) della consulenza giuridica e ne vieta l'esercizio in forma societaria (se non per le società consentite agli avvocati e procuratori), e stabilendo la legittimazione dell'Ordine degli Avvocati tanto per richiedere alle Autorità competenti la chiusura dello studio abusivo quanto per le iniziative in campo penale (è espressamente previsto un reato, art. 7, riconducibile al nostro esercizio abusivo di una professione, punibile con pena detentiva sino ad un anno, oltre la pena pecuniaria; ma è pure prevista una contravvenzione per chi divulghi o pubblicizzi gli atti redatti da soggetto non abilitato), così come in campo civile, in quanto l'art. 11 stabilisce che "Gli atti compiuti in violazione di quanto disposto all'articolo 1 sono considerati colposi, ai fini della responsabilità civile".

Va da ultimo ricordato (ma la precisazione non sembra insignificante riconducendo la ratio della legge all'alveo della tutela di un interesse pubblico) che il ricavato delle contravvenzioni ed ammende è destinato per il 40% all'Istituto del Consumatore e per il 60% allo Stato; i risarcimenti da responsabilità civile saranno invece devoluti ad un fondo destinato alla promozione di azioni di informazione presso i cittadini e di prevenzione per far sì che l'attività legale sia svolta da soggetti ad essa autorizzati. Chapeau!

Ogni conclusione, a questo punto, può apparire ridondante in rapporto alla chiarezza della nuova normativa portoghese: da quest'ultima le istituzioni dell'avvocatura e gli avvocati italiani tutti non possono che trarre un ulteriore stimolo perché la riserva della consulenza legale professionale agli avvocati non risulti soltanto dall'interpretazione della normativa in vigore (il richiamato articolo di Dario Donella ne è una delle più lucide e sistematiche esposizioni), ma venga espressamente sancito in una nuova legge, eliminando così ogni eventuale residua incertezza.



Cose di casa

LE PAGINE DELLA FONDAZIONE CROCE

I primi passi della Fondazione

Quando questo numero della Paziienza sarà in distribuzione la Fondazione dell'avvocatura torinese Fulvio Croce sarà già stata costituita, nominato il suo Consiglio di Amministrazione (con i tre membri indicati dai suoi fondatori in aggiunta a quelli nominati dal Consiglio dell'Ordine) e, forse, si saranno già programmate le prime iniziative.

I lavori a Palazzo Capris sono proseguiti durante l'estate e speriamo al più presto di poter indicare una data per l'i-

naugurazione della sede: molti colleghi hanno avuto occasione nel mese di settembre di visitare l'immobile o di prenotarsi per la loro visita. Da tempo è stato contattato il Comune di Torino (la cui Avvocatura ha aderito alla Fondazione) ed è in via di perfezionamento un accordo per avere in comodato alcuni mobili antichi che erano depositati presso i magazzini comunali senza previsione di utilizzo: **un accorato appello la Fondazione rivolge a tutti gli avvocati di Torino affinché concedano in prestito d'uso gli arredi**

che eventualmente non utilizzassero e che possono adeguarsi alla sede (librerie, poltrone e divani, armadi, tappeti, quadri) per completare senza spese (se non di restauro e custodia) l'arredamento. Un pianoforte a mezza coda in comodato (come un biliardo, magari oggi inutilizzato), sarebbe di grande aiuto.

A partire da questo numero, la Paziienza darà notizia delle iniziative poste in essere e di quelle programmate, inaugurando così una nuova rubrica "Le pagine della Fondazione Croce".

I suoi fondatori

(in ordine alfabetico, alla data del 1° settembre 2004: si ricorda che ai sensi dello statuto saranno considerati fondatori anche coloro che aderiranno alla Fondazione Croce entro un anno dalla sua costituzione)

Avvocati

Ajroldi Cristina
Albertengo di Monasterolo Emanuele
Aliprandi Andrea
Ambrosio Renato
Amerio Pier Luigi
Andreis Gianclaudio
Appendino Carla Lucia Beatrice
Arnaudo Silvia
Audisio Ezio
Badellino Sergio
Baldi Vittorio
Balsamo Annamaria
Barbieri Fabrizio
Barcellona Eugenio
Bargagna Michela
Barosio Vittorio
Bella Roberto
Benessia Angelo
Berti Paolo
Bertino Dario
Bertolin Gaia
Borda Alessandro
Borla Alberto
Bortolotti Fabio
Brosio Guido

Bruno Nicola
Buffa Alberto
Bussi Maria Teresa
Caffaratti Mirella
Camerano Mario
Capuani Marialuisa
Capurso Emma
Caputo Antonio
Carpano Michele
Carpano Vincenza
Castellano Giorgio
Casu Gian Paolo
Cavalli Gino
Cerza Anna
Chiappero Luigi
Chiusano Anna Vittoria
Colombatto Mario
Comba Diego
Commodo Stefano Maria
Console Romano
Cravetto Guido
Crippa Maria Elena
Crolle Martino
Curti Mario Giuseppe
Dal Fiume Geo
Dal Fiume Oliviero

De Filippi Cristoforo Walter
De Luca Anita
De Rosa Donatella
Di Luca Vito
Di Toro Marco
Del Noce Alberto
Davico Bonino Paolo
Della Corte Guglielmo
Dionisio Gianantonio
Drusi Elena
Enrichens Vincenzo
Facchini Giulia
Fasano Mario
Ferrerri Paolo Emilio
Ferrero Marco
Fico Vincenzo
Fierro Augusto
Fiorilli Fausto
Finocchiaro Antonio
Fiorio Valentino
Fontanazza Alessandro
Fontanazza Santo
Formica Daniela
Fossati Massimo
Foti Antonio
Fracchia Guido

Frignani Federico Alessandro	Mazzuchetti Magnani Riccardo	Romano Francesca
Galasso Ennio Lucio	Melano Alessandro	Romano Monica
Gandini Andrea	Melano Bosco Gualtiero	Ronco Mauro
Garelli Giovanni	Merlone Giorgio	Rossa Carlo
Garro Annamaria	Mingrino Francesco Paolo	Rossi Marco
Gatti Roberto	Montalenti Paolo	Rossomando Anna
Gebbia Mario	Montanaro Riccardo	Rossomando Antonio
Gelato Paola	Motta Marina	Rossomando Matteo
Giaimo Federico	Murgia Francesco	Russo Carlo
Gigliotti Pier Franco	Murgia Piermichele	Scalisi Rino
Gilardoni Federica	Musy Alberto Maria	Scalvini Giuseppe
Gilardoni Francesco	Napoli Mario	Scaparone Paolo
Girlando Maurizia	Nastri Michele	Scapatucci Alberto Maria
Giuntelli Chiara	Negri Elena	Scozia Angelica Maria Mercedes
Grande Stevens Cristina	Notaristefano Dante	Servetto Tommaso
Grande Stevens Franzo	Notaristefano Marina	Sindico Domenico
Grosso Andrea Clemente	Operti Maria Vittoria	Solavagione Silvana
Grosso Carlo Federico	Ottavis Maria Cristina	Sordi Giovanna
Guarnieri Corrado	Pacchiana Parravicini Agostino	Sorrentino Domenico
Jacobacci Fabrizio	Pacchiodo Piergiorgio	Speranza Sergio
Jorio Alberto	Pacciani Carlo	Sterpi Massimo
Jorio Guido	Paparo Renato	Stinchi Manuela
Koelliker Franco	Papotti Claudio Maria	Tabarrani Giuseppe
Lacognata Maria	Pastore Franco	Tabasso Guido
Lageard Giovanni	Pautriè Paolo	Tardy Enrico
Lageard Marta	Pavesio Carlo	Tealdi Alberto
Lamanna Anna Rossana	Pedullà Antonio	Torchia Maurizio
Ledda Giancarlo	Perletto Silvia Maria	Tortonese Mario
Lenti Ennio	Pernice Italo	Trincherò Roberto
Levanti Corrado	Piacenza Domenico	Trinelli Edgardo
Lodigiani Emilia	Piozzo di Rosignano Cesare	Valenti Antonella
Maccagno Benessia Cristiana	Poma Marco	Vallosio Filippo
Macchia Roberto	Pontalto Giovanni	Verazzo Oreste
Maggiora Enrico	Poto Dario	Vercelli Alberto
Majocco Francesco	Preve Guglielmo	Vigliani Romana
Malerba Michela	Raffone Fausto	Viterbo Alfredo
Manzella Alberto	Raffone Gaetano	Volante Giuseppe
Manzoni Ignazio	Re Carlo	Weigmann Marco
Marocco Luciano	Regoli Fabio Alberto	Zacchero Lorenzo
Martinetti Cristina	Riccardino Ricci Paola	Zaccone Cesare
Martino Giovanni	Ricci Giuseppe Maria	Zancan Gian Paolo
Mastro Fabrizio	Riccio Luigi	Zancan Valentina
Mazzoleni Claudio	Riscossa Alessandro	

Associazioni ed enti

AGAT - Presidente Avv. Regoli Fabio Alberto
 AIGA - Presidente Avv. Alberto Roberto
 ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIÈ-VALLI DI LANZO - Presidente Avv. Garrone Giuseppe
 ASSOCIAZIONE AVVOCATI DI TORINO - Presidente Avv. Marchetti Roberto
 ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI - Segretario ProTempore Avv. Lamacchia Roberto
 CAMERA PENALE - Presidente Avv. Palumbo Cosimo
 CAMERA CIVILE - Presidente Avv. Guido Jorio
 INAIL - Coordinatore Avv. Nutini
 LAF - Referente Torino Avv. Cristiano De Filippi
 ORDINE AVVOCATI TORINO - Presidente Avv. Antonio Rossomando
 UNIONCAMERE PIEMONTE - Presidente Cav. Lav. Renato Viale
 COMUNE DI TORINO - Avv. Maria Antonietta Caldo

I lavori a Palazzo Capris



Una biblioteca per la Fondazione Croce

Una biblioteca per gli avvocati torinesi: testi non giuridici (romanzi, poesia, teatro, saggistica, filosofia, politica) scelti e donati dagli avvocati torinesi per realizzare una biblioteca, una loro biblioteca. “Alcuni libri sono immeritatamente dimenticati, nessuno è ricordato immeritatamente” ammoniva il poeta Auden: così è nata l’idea di chiedere proprio agli avvocati di Torino, futuri fruitori, di donare alla Fondazione Croce i tre testi che hanno contribuito alla loro formazione culturale, o che ritengono essenziali per i giovani colleghi che si affacciano alla professione, o che li hanno interessati o colpiti, che rileggono sempre volentieri e che sono rimasti ancora, magari dopo tanti anni, nel loro comodino e nel loro cuore.

Si potrà inserire una scheda che invita alla lettura, come un passaparola tra amici, dove si spiegheranno le ragioni della

scelta: ma anche soltanto il testo donato sarà significativo.

Non mancheranno, ne siamo certi, le sorprese. Per evitare inutili doppioni, pubblicheremo nei futuri numeri della Pazienza l’elenco dei libri pervenuti; e questa variante del book crossing (i libri che circolano in libertà, che ben conoscono gli ascoltatori della trasmissione Fahrenheit del terzo programma della radio) ci permetterà anche di disegnare una mappa dei libri avuti dai colleghi, scoprire comuni passioni, subire stimoli a nuove letture.

“Quanto più si allarga la nostra conoscenza dei buoni libri” sosteneva Feuerbach “tanto più si restringe la cerchia degli uomini la cui compagnia ci è gradita”: sia ben chiaro che il nostro scopo è l’opposto esatto, e cioè fare del libro e della lettura uno strumento in più di relazione tra gli avvocati torinesi.

Ecco i primi titoli pervenuti:

Antonio Rossomando

Thomas Mann
Piero Godetti
Lev Tolstoj

La montagna incantata
La rivoluzione liberale
Guerra e Pace

Michela Malerba

Valdo Fusi
Georges Simenon
O. Henry

Fiori rossi al Martinetto
Lettera al mio giudice
Memorie di un cane giallo e altri racconti

Marcello Tardy	Leonardo Sciascia Cesare Pavese Vari	Opere Opere Poeti Italiani 900
Franzo Grande Stevens	Ugo Foscolo Guido Ceronetti Pietro Giannone	Sulla giustizia Piccolo Inferno torinese Vita scritta da lui medesimo
Michele Carpano	Domenico Campana Giuliana Saladino Desmond Tutu	La stanza dello scirocco Romanzo Civile Non c'è futuro senza perdono
Cristiana Maccagno	Karen Blixen Voltaire Sofocle	Ehrengard Zadig Antigone
Mario Napoli	Jorge Amado Giacomo Leopardi Arthur Schnitzler	Teresa Batista stanca di guerra Canti Gioco all'alba
Fulvio Granaria	Italo Svevo Piero Gobetti Albert Camus	La coscienza di Zeno Scritti Politici La caduta
Alberto Mittone	Joseph Conrad S. D'Anzo Vercos	Il Compagno segreto Casa d'altri Il Silenzio del mare
Gian Paolo Zancan	Fédor M. Dostoevskij Franz Kafka Piero Calamandrei	I fratelli Karamazov I racconti Elogio dei giudici scritto da un avvocato
Elena Negri	Tiziano Terzani Jung Chana Beppe Fenoglio	Un altro giro di giostra Cigni selvatici Una questione privata
Soter Catalano	Andrea Tagliapietre Blaise Pascal Luis Bunel	Filosofia della bugia Pensieri Dei miei sospiri estremi
Dario Poto	Theodor Fontane Federico De Roberto Charles Dickens	Effi Briest I Vicerè Il Circolo Pickwick
Alessandro Riscossa	Stanislao Pugliese Giovanni Colombo Gilda Ferrando Giovanna Visintini	Carlo Rosselli Socialista Eretico ed Esule antifascista 1899-1937 Follia e Diritto La scienza infelice. Il Museo di antropologia criminale di Cesare Lombroso
Mario Tortonese	Edmondo e Giulio de Goncourt Fédor Dostoevskij Primo Levi	Le due vite di Germinia Lacerteux Delitto e castigo La chiave a stella

“Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che, da molti indizi, mio malgrado, vedo venire” (Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano)

Per contribuire a formare la biblioteca, per prestiti d'uso, per suggerimenti e consigli relativi alla Fondazione, si prega di contattare la Direttrice di Segreteria signora Mariella Francone o l'avvocato Mario Napoli



Cose di casa

CAMERA TRIBUTARIA DEGLI AVVOCATI DI TORINO E SUE INIZIATIVE

La trattazione della materia tributaria sostanziale e processuale non è mai rientrata nella usuale attività professionale dell'Avvocatura.

Se svariate circostanze hanno contribuito a creare il luogo comune dell'Avvocato ostico ai numeri, non ho mai inteso la ragione per cui all'Avvocato debbano risultare ostiche per definizione delle norme anche se tributarie.

Resta comunque il fatto, forse determinante, che onde intendere e interpretare le norme tributarie attinenti almeno alle imposte sui redditi e l'IVA è necessario avere o acquisire una certa conoscenza di concetti e principi che l'Università di Giurisprudenza prima, e l'Esame di abilitazione poi, almeno fino ad oggi, non concede.

Comunque di Avvocati Tributaristi ne sono sempre esistiti (pochi).

Sono Avvocati che, per iniziativa personale, sono riusciti nel tempo, con pazienza e sacrificio, ad acquisire ciò che l'Università e la pratica professionale non forniva loro e a dedicare la preparazione e la formazione giuridica che solo un Avvocato può avere alla interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, sia nella consulenza sia nell'assistenza in giudizio.

Con una importante e fondamentale precisazione.

Così come un Avvocato tributarista, per quanto preparato, non sarà mai un Commercialista né dovrà porsi mai in competizione con questi, un Commercialista (di regola) non potrà mai esaminare e risolvere un problema che comporta interpretazione di norme tributarie con la stessa completezza di un Avvocato.

Ho ritenuto necessario specificare "di regola" poiché noto da un certo tempo una notevole apertura e vivacità nella organizzazione dei piani di studio della Facoltà di Economia e Commercio ove ci si sforza di completare la formazione degli studenti anche in campo giuridico.

Ed ecco nascere l'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, con sede in Roma, cui aderiscono le Camere Provinciali, con il precipuo scopo di adoperarsi per la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione dei valori fondamentali del diritto tributario e del giusto processo tributario, nonché di valorizzare il ruolo e la professionalità dell'Avvocato Tributarista.

La Camera di Torino è recente, si

costituì nel novembre 2001, e purtroppo non ha molti aderenti: a Torino in effetti l'Avvocato Tributarista a tempo pieno non è mai stato una figura diffusa.

Ciononostante i suoi scopi sono quelli descritti; e per darne corso la Camera di Torino ha preso l'iniziativa, con il supporto dell'Ordine, di svolgere un corso di introduzione al diritto Tributario rivolto a tutti gli iscritti agli albi della Provincia di Torino.

Questa iniziativa è diretta a fornire ai colleghi proprio quella preparazione (per ora di base) che manca nel loro curriculum di studio e di professione per le circostanze già esposte.

L'Avvocatura, anche quella Torinese, vive tempo critici.

È quindi necessario aprirsi e percorrere nuove vie.

La Camera Tributaria di Torino ne propone una, per di più in una materia che dovrebbe interessare i singoli anche come contribuenti.

Per ora ci auguriamo che l'iniziativa venga ben accolta.

Se lo sarà proseguiremo.

Michele Bianco

CAMERA TRIBUTARIA DEGLI AVVOCATI DI TORINO

CORSO DI INTRODUZIONE AL DIRITTO TRIBUTARIO

La Camera Tributaria degli Avvocati di Torino, con il supporto dell'Ordine Professionale di Torino, intende svolgere un **corso di introduzione al diritto tributario**, da tenersi ogni giovedì dal 14 ottobre al 16 dicembre 2004 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la Sala Riunioni del Consiglio dell'Ordine.

Il corso è rivolto a tutti gli avvocati e praticanti iscritti agli albi della Provincia di Torino.

Il corso verterà sulle seguenti materie:

- **imposte sul reddito e IVA**
- **verifiche fiscali e accertamento**
- **processo tributario.**

Il corso è gratuito. Il suo effettivo svolgimento è peraltro subordinato alla preventiva adesione di almeno venti partecipanti. Gli interessati sono pregati di iscriversi presso la Segreteria dell'Ordine, lasciando il nominativo e recapito (anche telefonico). Sarà cura della Camera comunicare agli aderenti l'attivazione del corso.



Cose di casa

LA NUOVA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE

La Camera Arbitrale del Piemonte, associazione a cui aderiscono le Camere di commercio di Torino, Asti, Alessandria, Biella, Cuneo e Vercelli, è stata costituita nel 1995 con l'obiettivo di diffondere tra le piccole e le medie imprese del territorio il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato per la soluzione delle liti commerciali.

L'intento delle Camere aderenti è quello di offrire alle imprese ed ai consumatori strumenti adeguati per rispondere alle loro esigenze di giustizia, in particolare rendendo loro accessibile il ricorso alle procedure di arbitrato e di conciliazione, che assicurano riservatezza, rapidità e garantiscono la preparazione, la specializzazione e l'indipendenza di coloro che sono chiamati a risolvere le controversie.

Tale obiettivo viene perseguito da un lato attraverso il contenimento dei costi amministrativi (ad oggi lo scarso ricorso a questo tipo di procedure da parte delle imprese di piccole dimensioni è da imputare principalmente agli alti costi che esse normalmente scontano in rapporto al contenuto e al valore economico delle liti) e dall'altro attraverso l'introduzione nel regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte di procedure particolarmente adatte alla soluzione rapida delle controversie di valore limitato.

Nel 2003 la Camera Arbitrale del Piemonte, una delle poche in Italia ad operare su base regionale, ha raggiunto un altro importante obiettivo, ponendo in essere, con il nuovo Statuto, un'innovativa collaborazione istituzionale con gli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori commercialisti e con i Collegi notarili del Piemonte, rappresentati negli organi della Camera Arbitrale dai rispettivi Presidenti.

Recenti evoluzioni legislative, in particolare la riforma del diritto socie-

tario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), hanno riservato puntuale attenzione sia all'arbitrato sia alla conciliazione stragiudiziale, privilegiando espressamente il ruolo delle Camere di Commercio.

La nuova normativa favorisce, in concreto, il ricorso all'arbitrato amministrato: la clausola che preveda la nomina degli arbitri da parte della Camera arbitrale è certamente valida, perché le regole del nuovo arbitrato societario impongono un principio particolarmente innovativo: la clausola deve conferire «il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società» e sanziona la prescrizione «a pena di nullità» (art. 34, 2° comma),

Si è creata, per la verità, una seria incertezza sulla sorte delle clausole preesistenti, che prevedano la nomina degli arbitri ad opera delle parti: le opinioni divergono tra chi le ritiene fulminate di nullità e chi invece ritiene che il legislatore abbia inteso mantenere un sistema di "doppio binario", conservando l'arbitrato societario tradizionale accanto al nuovo arbitrato societario. Un problema su cui la giurisprudenza si è già espressa con pronunce diametralmente opposte.

Ma la questione, si legge, verrà risolta dal legislatore con l'ultimo annunciato decreto correttivo (cfr. il Sole 24 Ore, 21/09/2004, p. 23).

In ogni caso la nuova disciplina è particolarmente innovativa: amplia l'area delle materie compromettibili, consente espressamente il ricorso alla tutela cautelare ex art. 669-*quinquies* cod. proc. civ., prevede che in caso di controversie sulla validità delle delibere assembleari – per cui l'arbitrato è, per legge, di diritto – l'arbitro ha il potere di sospendere l'efficacia della deliberazione.

Il momento è, dunque, favorevole alla diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, ed

in particolare dell'arbitrato, che, pur essendo molto diffuso a livello internazionale, in Italia non ha ancora conosciuto il successo che merita. Le imprese potrebbero altresì trarre grande vantaggio dalla conoscenza e dall'utilizzo dell'*arbitrato rapido*, strumento particolarmente adatto (per i costi contenuti e per i tempi davvero ridotti) per la risoluzione delle controversie di piccolo o medio valore.

Anche in ragione di questo nuovo scenario normativo, le Camere di Commercio piemontesi, in linea con una consolidata attitudine che vede in Piemonte, più che in altre regioni, un'intensa cultura di collaborazione istituzionale, hanno individuato negli Ordini professionali i soggetti a cui chiedere una partnership stabile, proprio per fornire congiuntamente alle imprese un servizio sempre migliore, fondato sulla celerità delle procedure e sulla garanzia di competenza e di indipendenza degli arbitri, nominati dalla Giunta esecutiva della Camera arbitrale.

Un ulteriore valore aggiunto è dato dalla struttura a rete estesa all'intero territorio regionale (con riferimento sia alle Camere di commercio sia agli Ordini professionali coinvolti), nell'ottica di un'assistenza mirata ed efficace alle imprese di tutto il Piemonte, attraverso il coinvolgimento dei professionisti a loro più vicini.

La Camera arbitrale ha suggerito diverse clausole-tipo – la clausola compromissoria per arbitrato (ordinario e rapido), la clausola compromissoria per arbitrato internazionale, la clausola compromissoria per arbitrato societario, la clausola di conciliazione – al fine di agevolare gli operatori nella individuazione delle regole più idonee per la soluzione di eventuali controversie in relazione alla particolarità del contesto.

Si è anche elaborato un Rego-

lamento Semplificato Torino 2006, per offrire alle imprese coinvolte nella realizzazione dei giochi olimpici invernali, uno strumento particolarmente adeguato per la risoluzione in tempi brevi delle specifiche controversie relative a contratti di appalto, di fornitura, di noleggio di prestazioni professionali, con l'innovativa proposta di una procedura pre-arbitrato per una rapida conciliazione della lite o per la concessione di provvedimenti provvisori.

La Camera arbitrale è già stata presentata ad un pubblico nutrito ed attento a Vercelli e a Cuneo ed è, ovviamente, imminente la presentazione nel capoluogo e nelle altre sedi.

Un servizio efficiente alle imprese, una occasione per realizzare sinergie professionali, un contributo per una giustizia più rapida e specializzata, anche nel quadro di proficui collegamenti con altre Camere arbitrali italiane: questo l'impegno che si auspica coronato di successo.

Paolo Montalenti

Vice-Presidente

della Camera Arbitrale del Piemonte

IL CONSIGLIO DELLA CAMERA ARBITRALE

Giuseppe PICHETTO - Presidente
 Paolo MONTALENTI - Vice Presidente,
 Ordinario, di diritto commerciale presso la
 Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
 degli Studi di Torino, avvocato in Torino
 Marco WEIGMANN - Avvocato in Torino
 Paolo Emilio FERRERI - Avvocato in Torino
 Benilde BALZI - Avvocato in Torino
 Guido BOLATTO - Segretario Generale
 CCIAA Torino
 Bruno Severino FARA - Segretario Generale
 CCIAA Alessandria
 Maria Erminia ZOTTA - Segretario Generale
 CCIAA Asti
 Patrizia MELLANO - Dirigente CCIAA Cuneo
 Livio CALBI - Segretario Generale CCIAA
 Biella
 Gian Mario DEMARIA - Membro del
 Consiglio CCIAA Vercelli
 Aldo MILANESE - Presidente Ordine Dottori
 Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino
 Maurizio Giuseppe GROSSO - Presidente
 Ordine Dottori Commercialisti di Cuneo
 Gian Vittorio CAFAGNO - Presidente del
 Consiglio Notarile dei distretti riuniti di
 Novara, Vercelli e Casale Monferrato
 Gianfranco RE - Presidente Collegio Notarile
 di Torino e Pinerolo
 Mario NAPOLI - Avvocato in Torino
 Mario BENNI - Avvocato del Foro di Ivrea
 Massimo DEANDREIS - Direttore Union-
 camere Piemonte



La soluzione in tasca

**La Camera Arbitrale apre le porte
agli Ordini professionali.**

**Una nuova opportunità
per te e per i tuoi clienti.**

Arbitrato e conciliazione sono strumenti di risoluzione delle controversie commerciali e societarie a disposizione dei professionisti che vogliono offrire ai loro clienti alternative rapide ed efficaci, che rispondono al meglio alle esigenze di un mercato che richiede rapidità e flessibilità.

Per un cliente vedere riconosciute le proprie ragioni è importante, ma altrettanto importanti sono i tempi nel quali si potrà fare alla fine, la certezza dei costi, la riservatezza, il controllo sullo svolgimento della procedura, la possibilità di proseguire i rapporti commerciali tra le parti anche durante e dopo la controversia, l'esperienza, la competenza e l'imparzialità del professionista prescelto, a cui è affidata la decisione.

La Camera Arbitrale del Piemonte si è rinnovata. Oltre a riunire al suo interno la Camera di commercio piemontese, oggi può contare anche sulla partecipazione a livello regionale degli Ordini dei professionisti più vicini alle imprese: gli avvocati, i dottori commercialisti e i notai. Una collaborazione duratura per offrire i migliori servizi alle aziende e creare nuove occasioni di lavoro per i professionisti.

È un'opportunità da cogliere sin dal momento della redazione dei contratti e degli statuti societari, inserendo la clausola raccomandata dalla Camera Arbitrale e disponibile sul sito www.pia.camcom.it.

Le procedure sono studiate per le diverse esigenze: arbitrato ordinario, arbitrato rapido e conciliazione. Per saperne di più, contattate la vostra Camera di commercio.



Sede della Camera Arbitrale del Piemonte
 Camera di commercio italiana originale
 e ufficiale di Torino
 Via S. Francesco di Paola, 24 - 10122 Torino
 Tel. 011 4719891/2 - Fax 011 4719885

E-mail: camera.arbitrale@pia.camcom.it
 Sito: www.pia.camcom.it/camcomarbitralepiemonte

Sedi locali presso le
 Camere di commercio
 di Alessandria, Asti,
 Biella, Cuneo e Vercelli



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA CAMERA ARBITRALE

Giuseppe PICHETTO - Presidente
 Paolo MONTALENTI - Vice Presidente,
 Ordinario di diritto commerciale presso la
 Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
 degli Studi di Torino, avvocato in Torino
 Paolo Emilio FERRERI - Avvocato in Torino
 Maurizio Giuseppe GROSSO - Pres. Ordine
 Dottori Commercialisti di Cuneo
 Aldo MILANESE - Presidente Ordine Dottori
 Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino
 Gianfranco RE - Presidente Collegio Notarile
 di Torino e Pinerolo
 Mario NAPOLI - Avvocato in Torino
 Marco WEIGMANN - Avvocato in Torino
 Massimo DEANDREIS - Direttore Union-
 camere Piemonte



Recensioni

TORINO 1920-1940

Un nuovo libro su Torino ed in particolare sul ventennio fascista: *“Torino 1920-1940. Tracce per una storia delle culture”*, a cura di Archivio Casorati, Primo Liceo Artistico di Torino e Istituto Statale d’Arte “A Passoni”.

Raccoglie piccoli saggi, interventi e brevi monografie sulla Torino operaia, sugli intellettuali nel periodo tra la rivoluzione che si adombrava nei primi anni ‘20 e l’avvento del fascismo, sulla cultura scientifica, sulle minoranze religiose, la pittura, il cinema, la moda, l’architettura.

Tutti suggestivi ed interessanti, apportano notizie, approfondimenti, nuove informazioni sulla vita culturale, politica e sociale di Torino.

Tra gli altri è da segnalare una breve intervista all’avvocato Massimo Ottolenghi, a cura di Guido Neppi Modona, dal titolo *“I Giudici nel ventennio fascista”*.

Il testo entra nel merito dell’atteggiamento assunto dal regime nei confronti della Magistratura ed osserva: *“...per quasi vent’anni il regime fascista non avvertì l’esigenza di riformare l’ordinamento giudiziario. In effetti l’organizzazione della Magistratura ed i rapporti con il potere politico, quali si erano affermati durante lo stato liberale erano più che idonei per assicurare anche durante il fascismo un efficace controllo politico della Magistratura”*.

L’autore osserva che la Magistratura giudicante era formalmente indipendente dal Governo, ma, in sostanza, tutto ciò che riguardava lo stato giuridico dei Giudici e cioè i concorsi, l’assegnazione delle sedi, le promozioni, gli incarichi direttivi, le azioni disciplinari erano strettamente controllati dal Ministro della Giustizia.

Vi era una sostanziale sintonia tra Magistratura e potere politico, anche quando la prima non aderiva formalmente al regime: ai Magistrati in servizio non venne infatti richiesta l’iscri-



zione obbligatoria, se non per poter conseguire promozioni e miglioramenti economici.

Il clima di spontaneo asservimento che si instaurò nel ventennio non impedì però a molti Magistrati di testimoniare, nell’esercizio dell’attività giudiziaria e con l’impegno culturale, l’indipendenza dal regime.

A Torino l’intervista ricorda alcune figure di magistrati che seppero opporsi, anche concretamente ed attivamente al potere politico fascista:

i Giudici Mario Neri, Giacinto Bozzi, Domenico Peretti Griva, Carlo e Alessandro Galante Garrone, Giorgio Agosti, Giuseppe Manfredini, Antonino Piazzese, Mario Crassi, Renato Chabod, Giacomo Gambold, Cesare Lovera di Maria, Stefano Malimberni, Alarico Mongardi, Antonio Repaci, Reviglio della Veneria.

Insieme a loro l’avvocato Ottolenghi ricorda un gruppo di avvocati:

Innocente Porrone, Mario Passoni, Zanetti ed Eugenio Libois che formarono gruppi clandestini antifascisti.

Interessante è il ricordo delle sentenze coraggiose in materia di discriminazione razziale del Giudice Carlo Corsi, il quale disapplicava la norma penale, che imponeva di condannare il coniuge o il convivente ariano che viveva con un coniuge o un compagno ebreo, ritenendola contraria allo Statuto, così come il ricordo delle intimidazioni dei Tribunali nel periodo della Repubblica di Salò, da parte delle camicie nere.


L’intera raccolta di brevi saggi è pregevole e piacevole alla lettura e ricorda figure importanti di resistenti come Frida Malan e Giorgina Arian Levi, i pittori torinesi più importanti del periodo, la nascita dei sobborghi operai, l’intero sviluppo culturale torinese che sarebbe rimasto nel tempo, sino quasi ai giorni nostri.

Vincenzo Enrichens



Recensioni

GRAMMATICA DEL DIRITTO PENALE



George P. FLETCHER insegna alla Columbia University di New York ed è autore di importanti pubblicazioni in materia penalistica.

Questa "Grammatica" riveste un

interesse particolare nel contesto storico presente, nel quale l'esigenza di applicazione della norma penale si confronta con il ridursi delle distanze tra le diverse parti del mondo ed i

relativi ordinamenti, determinando l'aspirazione a ricercare temi generali comuni alle varie legislazioni nazionali.

La felice traduzione del titolo originale del libro (*Basic Concepts of Criminal Law*) con riferimento alla grammatica, intesa come complesso di nozioni elementari e introduttive della materia, rende ragione di questa particolare indagine, orientata ad individuare concetti basilari del diritto penale.

Occorre subito precisare che non si tratta di uno studio di carattere comparatistico, anche se uno dei cardini fondamentali del lavoro è il riferimento costante alle due grosse tradizioni, europeo-continentale ed anglosassone. A dominare è invece l'intenzione di enucleare alcuni principi condivisi dai vari sistemi e capaci di fondare una serie di regole "grammaticali" del diritto penale, inteso come strumento avanzato di protezione dei rapporti tra i soggetti di ogni consenso civile.

Attraverso l'esame di dodici nodi problematici si evidenziano le regole, con efficace mescolanza di concetti che vanno dal piano filosofico a quello della casistica concreta e attraverso il richiamo sia al pensiero di insigni padri del diritto, sia a celebri casi giudiziari (molto frequente, ad esempio, quello al processo ad O.J. Simpson).

E così vengono affrontati i temi della pena, dell'elemento psicologico del reato, dell'imputabilità, delle scriminanti; si svolgono riflessioni approfondite su tentativo, concorso di persone, errore.

Il lavoro, a ben vedere, può essere pienamente apprezzato da un pubblico specializzato di operatori, anche se

nulla ne impedisce la fruibilità a chi è privo di nozioni giuridiche penalistiche. Ciò che lo rende interessante ad entrambe le categorie di lettori è la capacità di evidenziare e rendere subito comprensibile l'immanenza del principio generale nel caso concreto.

Nella prefazione FLETCHER si rivolge a tre diverse tipologie di studente, ad ognuno illustrando l'utilità della lettura di questa "Grammatica". Così, a quello che ritiene una perdita di tempo ogni sguardo agli ordinamenti stranieri, fa presente come nelle regole positive nazionali si trovi spesso una soluzione condivisa da diversi sistemi giuridici. A quello invece che economizza risorse prefiggendosi di superare al più presto e con il minimo sforzo l'esame di diritto penale risponde che padroneggiare le problematiche fondamentali può comunque rendere più agevole l'apprendimento del diritto vigente.

Ma è nell'osservazione indirizzata

allo studente che con decisione aspira a calcare le aule dei Tribunali e scalpita nell'attesa di dare inizio all'esercizio della professione che troviamo il miglior riferimento all'autentico spirito del lavoro. Dice l'Autore:

"Bene, anche noi riteniamo che la pratica forense sia importante, anzi indispensabile. Nessuno studio teorico potrà sostituire ciò che si apprende solo con l'esperienza e l'osservazione. L'argomentazione forense, tuttavia, è anche argomentazione giuridica. E se non conosci le questioni di fondo che stanno dietro le norme positive, la tua difesa in diritto avrà sempre qualcosa di legato e posticcio. Tenderai ad attaccarti alla lettera della legge come qualunque profano che sfogli un codice, credendo che il diritto si comprenda col vocabolario. Forse, per diventare un buon avvocato, o anche solo un avvocato vincente, potrebbe esserti utile sapere qualcosa di più in merito alla dinamica profonda del diritto penale, in merito a quel-

la sorta di struttura nascosta che finisce assai spesso per influenzare il ragionamento dei giudici. Padroneggiando le dodici distinzioni di cui parleremo, potrai avere, anche professionalmente, delle carte in più rispetto a chi difende il diritto, rimanendo angustamente confinato in una superficiale esegesi delle regole positive".

L'avvocato analizza la norma, ne suggerisce l'applicazione al caso concreto attraverso percorsi creativi, individua nei suoi contenuti potenzialità favorevoli alla posizione del suo assistito; nello svolgimento dell'opera difensiva questa "Grammatica" può essere utile perché dilata gli orizzonti dell'approccio alla regola giuridica e favorisce riflessioni generali preziose per una più completa comprensione della vicenda processuale.

George P. Fletcher, *Grammatica del diritto penale*, Il Mulino Biblioteca, Bologna, 2004.

Guido Fracchia



Ricordi

È PASSATO OLTRE UN ANNO...

E passato oltre un anno dal giorno in cui ci ritrovammo intorno al tavolo nella sala riunioni della Camera Penale, sbigottiti, commossi, increduli per la scomparsa dell'avv. Vittorio Chiusano.

Eppure ancora oggi ognuno di noi, quando apre la porta della stanza 75, scale E del Tribunale per partecipare ad una riunione di studio o ad un direttivo, quasi si aspetta di vederlo comparire, un po' in ritardo, come era solito, ma sempre in tempo per raccogliere il filo dei ragionamenti e per trarre le conclusioni.

L'avvocato Vittorio Chiusano è stato uno dei padri fondatori della nostra Camera Penale e tra i primi a comprendere l'importanza dell'associazionismo nell'avvocatura e dell'unione a livello nazionale delle Camere Penali.

Per questo, ma non solo per questo, egli è nei nostri pensieri e resteranno nei nostri ricordi il suo instancabile lavoro, la sua passione, la sua ironia che sdrammatizzava i momenti di maggior tensione,

Per questo, ma non solo per questo, il 20/11/2003 l'assemblea della Camera Penale ha approvato all'unanimità di modificare lo statuto, intitolando la nostra associazione a Vittorio Chiusano.

Questa decisione ci è stata proposta da tanti colleghi, da quei colleghi che la mattina del 15/9/2003, indossando la toga, hanno partecipato al ricordo di Vittorio Chiusano che la nostra associazione ha voluto organizzare nell'Aula Magna del Tribunale.

La Paziienza ha già pubblicato alcuni

tra gli interventi più significativi di quella mattina.

A noi piace ricordare l'Aula Magna affollata ed il lungo commosso silenzio seguito alla proiezione delle immagini di Vittorio Chiusano.

A Cosimo Palumbo, ora Presidente della Camera Penale, è toccato il gravoso compito di ricordare, affettuosamente, nell'intervento di apertura, ai familiari ed a tutti i colleghi l'indissolubile legame tra la Camera Penale del Piemonte e Valle d'Aosta ed il suo Presidente scomparso.

L'ha fatto con questo intervento che vogliamo comunicare a tutti i lettori de La Paziienza.

Direttivo della Camera Penale del Piemonte e Valle d'Aosta

“Grazie a tutti voi per essere oggi qui anche se nessuno di noi avrebbe voluto vivere un simile dolore.

E questo perché nessuno di noi aveva preso in considerazione l'idea che, un giorno, l'Avvocato Vittorio Chiusano ci avrebbe lasciati, tanto ci aveva abituati alla sua immagine di forza ed invincibilità. Ci ha lasciati, creando in tutti noi un vuoto incolmabile, non solo professionale ma anche umano.

Ed è proprio questo dolore così grande che fa sì che sia veramente difficile per me prendere la parola per ricordare il nostro Presidente.

E vorrei scusarmi pertanto se non riuscirò ad essere istituzionale come si vorrebbe ad una commemorazione.

La Camera Penale che presiedo dopo che Vittorio Chiusano ne è stato tra i fondatori, ma anche il Presidente fino al novembre scorso, è una sua creatura.

Oggi questa stessa camera penale piemontese è orfana del suo padre putativo, ruolo che sarà impossibile sostituire.

Non ho remore nel dire che se Lui fossio qui, adesso, gli avrei chiesto l'ennesimo consiglio su cosa dire e sulle parole da usare, perché sono stati spesi tutti gli aggettivi possibili per raccontare chi era e cosa è stato

l'Avvocato Chiusano ed è quindi difficile aggiungere altro.

Forse è sufficiente rammentare che Vittorio Chiusano è stato innanzitutto un avvocato.

Un avvocato nel significato più nobile dei termini e per il quale le idealità imprescindibili erano e sono la libertà e l'indipendenza.

Un avvocato, come scritto Lui stesso, che “non può mai scendere a servilismi e sottomissioni nei confronti di chicchessia”.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, ha scoperto che non era solo un eccellente avvocato ma un uomo grande e generoso che non si è risparmiato nulla, fino in fondo, per essere attivamente presente nella difesa delle garanzie del processo penale, per tutti i cittadini senza alcuna distinzione.

L'Avvocato Chiusano ha incarnato gli ideali affermati dall'art. 24 della Costituzione, di cui è stata una delle testimonianze più alte.

La difesa del cittadino nel processo, talvolta dura e ferma, ma sempre leale e la tutela delle garanzie per tutti gli imputati, senza distinzioni, sono ideali che Lui ha sempre avuti nel cuore e che ci ha trasmessi.

Ho sottolineato NEL processo per rimarcare la differenza con chi vorrebbe difendersi DAL processo e pretenderebbe un avvocato asservito a questo scopo.

Vittorio Chiusano considerava offensivo (uso le sue parole) per l'animus stesso dell'avvocatura immaginare che essa potesse ispirare i propri atteggiamenti ad obiettivi puramente ostruzionistici di fuga dal processo.

E, a questo proposito, non ha fatto mancare la sua voce sul delicatissimo problema della compatibilità o meno tra il ruolo dell'avvocato e gli incarichi pubblici, di natura governativa o istituzionale.

Come era nel suo costume pur avendo espresso nel suo programma elettorale al congresso dell'UCPI nello scorso ottobre la sua opinione, ha sollecitato una pacata riflessione, ma una indispensabile soluzione in proposito, tale da eliminare quantomeno le situazioni di conflitto di interessi più evidenti.

Per quanto lo riguardava Vittorio Chiusano non ha mai avuto dubbi perché, ha scelto di essere prima di tutto un avvocato libero, autonomo e indipendente.

Proprio questa è stata la ragione per cui ha speso tutta la sua passione e la sua competenza giuridica per ribadire che mai e poi mai la libera professione potrà essere ritenuta una funzione pubblica: ciò ha fatto anche processualmente, difendendo sì un collega ma anche un principio a lui caro.

Ma è sul tratto della figura di Vittorio Chiusano quale Presidente della nostra Camera penale che voglio soffermarmi.

In una professione, come la nostra, connotata da aspetti di individualismo talvolta esasperati, Vittorio Chiusano, pur avvocato famoso ed affermato, si è sempre preso cura delle ragioni di tutti gli avvocati, soprattutto di coloro che erano o sono all'inizio della professione.

Ricordo la sua disponibilità a sostenere le ragioni dei giovani praticanti contro le proposte di riforma dell'esame: ed era solo qualche mese fa.

E come non ricordare che la scuola per la formazione dei difensori di ufficio è oggi una realtà alla quale ha dato un contributo determinante perché fosse riconosciuta per legge e che ha voluto personalmente seguire, finché è stato Presidente della nostra camera penale, assicurando la sua presenza a tutte le lezioni, per rispetto verso i relatori e gli iscritti al corso, nonché per il valore estremamente qualificante che attribuiva a tale attività tra tutte quelle della Camera Penale,

Era così forte la sua passione e il suo impegno in favore della avvocatura associata che ancora nel luglio scorso, forse proprio nel giorno in cui sapeva di doversi ricoverare, ha partecipato attivamente e autorevolmente all'assemblea del Consiglio dell'Ordine per l'approvazione del bilancio, contribuendo in maniera determinante a vincere quella battaglia per affermare che l'av-

vocatura associata vive e si alimenta con le proprie forze, senza ricorrere a finanziamenti coatti.

Ricordo che alle riunioni del consiglio direttivo cui aveva diritto di intervenire essendo stato Presidente della Camera Penale in passato, ha quasi sempre trovato il modo di essere presente per dare il suo contributo alla discussione.

E le sue opinioni non erano mai scontate, così come erano originali le sue riflessioni con le quali ci obbligava a confrontarci (e parlo qui anche dei precedenti direttivi) spesso fino a tardi.

Ed anche questo oggi, ci mancherà.

Come ci mancherà la sua ironia, sottile e arguta, che talvolta usava anche per stemperare le situazioni più difficili.

Al Congresso della Camere Penali di Sirmione neppure un anno fa, ha combattuto una delle sue ultime battaglie, candidandosi alla Presidenza (incarico già ricoperto in un periodo non facile quale era il 1992), in nome di un principio democratico, fino ad allora sconosciuto nella pratica della vita dell'Unione, quello del pluralismo delle candidature e dell'alternativa, a dispetto di chi gli suggeriva di non cimentarsi in quella sfida.

Da quel congresso non è uscito sconfitto, ma, come ci disse alla fine ringraziandoci tutti (uno ad uno) per l'impegno profuso per sostenere la sua candidatura "Ricordate che l'unica battaglia persa è quella che si è rinunciato a combattere".

Caro Presidente,

proprio ricordando questa frase, posso assicurarle che questa camera penale che è stata la sua casa, rimane la sua casa e faremo di tutto (e questa è una Promessa) perché sia la sua casa in futuro e lo resti per sempre,

Noi, Presidente Chiusano, faremo tesoro dei suoi preziosi insegnamenti, ma le chiediamo di mantenere la promessa che fece a tutti noi, e in particolare al consiglio direttivo, nel novembre scorso, al momento di prendere commiato dalla presidenza.

Sappiamo che non ci sarebbe bisogno di ricordarle una promessa contenuta in quello che oggi possiamo considerare il Suo testamento spirituale, ma lo facciamo solo per il piacere di poter rileggere ancora una volta le sue parole:

"Congedo non significa necessariamente addio. Io sarò sempre vicino a voi tutti e in particolare ai giovani che si affacciano a questa difficile ma esaltante professione, per offrire il mio contributo di esperienza, assicurando al consiglio la mia presenza, non certo per influenzare le decisioni ma per dare il mio sia pur modesto apporto per assolvere a quell'impegno e a quel sogno per i quali, soprattutto in momenti così aspri, oscuri, e non felici come l'attuale, può pur meritare di spendere la propria vita".

Ancora una volta, grazie, Presidente!

Cosimo Palumbo



Ricordi


IN RICORDO DI FRANCO GIORDANA

Sembra irreale che, quando giungono le ore 13.30 d'un giorno qualsiasi, nei corridoi del terzo piano del Palazzo di Giustizia non si senta più risuonare la voce di Franco Giordana che imperiosamente chiama a raccolta gli altri giudici per andare a pranzo, suscitando le immancabili obiezioni che è ancora troppo presto, che è meglio che lui se ne vada per proprio conto, che nessuno vuole sottoporsi all'impresa di condividere un tavolo con lui per sentirsi sopraffare dalle sue affabulazioni, dalla sua dialettica, talora anche dalle sue intemperanze verbali. Anche se poi, di fronte al suo fingere di sentirsi offeso, a pranzo con lui si andava in tanti, una piccola parte di quei tantissimi che ora rimpiangono di non poterlo più fare.

Con gli amici Franco Giordana era così. Quanto più gli si era tali, e tali si veniva da lui considerati, tanto più egli amava vestire i panni d'una finta ruvidezza, abbandonandosi a comportamenti di presenza assillante, di estenuanti domande, di memorabili rimbrotti sulle più svariate questioni, ben consapevole che queste sue "provocazioni" non sarebbero rimaste senza una risposta condotta sugli stessi toni, sì da rimanere l'uno e gli altri coinvolti in un'atmosfera che, dell'apparente situazione conflittuale, faceva un'occasione per manifestarsi reciprocamente simpatia, stima, amicizia.

Tanto evidente era, in queste occasioni di tipo conviviale, il suo atteggiarsi a uomo pieno di certezze, apparentemente insensibile alle ragioni dei suoi interlocutori, quanto serio ed essenziale era il suo modo di essere giudice: giudice scrupoloso, guidato da un innato senso del dovere e del riserbo, minuzioso analizzatore delle carte processuali, attento alle argomentazioni altrui sì da essere sempre disponibile al dubbio ed al confronto, sollecito e premuroso verso tutti, acuto ed intransigente custode di una cultura organizzativa che fosse capace di coniugare principi ed efficienza, strenuo assertore delle connessioni esistenti fra diritto e politica, quando a quest'ultimo termine si dia il significato più nobile.

L'ultimo periodo della sua vita lo ha visto ricoprire la carica di presidente della locale sezione dell'Associazione Nazionale Magistrati; ed in tale veste non è mancato qualche momento di aperta e dichiarata divergenza rispetto a tesi sostenute dall'Avvocatura, o da settori di essa. Ma, certo, non si può non riconoscere che, anche in tale veste, Franco Giordana abbia sempre agito ai massimi livelli di correttezza



e di trasparenza, nella tenace ricerca di un dialogo ispirato alla difesa di principi che non potessero non essere condivisi, mosso da quella stessa passione civile che ha permeato l'intera sua vita di giudice, che lo ha portato a non risparmiarsi sino al punto di minare il proprio fisico, che fa di lui un modello del quale l'intero mondo della Giustizia torinese può essere fiero. Il modello di un Uomo e di un Giudice giusto, che ci mancherà e come tale rimarrà nelle nostre menti e nei nostri cuori.

Mario Bellone



Ricordi

IN RICORDO DI LUCA BIAVATI

Mi riesce difficile proporre un ricordo dell'Avvocato Luca Biavati per il semplice motivo che non si è ancora radicata in me l'idea che non ci sia più.

Ho fatto con lui il primo tratto, quello più importante, della mia professione, e mi sembra impossibile non sentirlo più nella stanza di fronte alla mia.

La definizione che io personalmente ritengo più pregnante, ma che, al tempo stesso ho rilevato essere nel pensiero di quelli che l'hanno conosciuto, è che lui fosse un "signore", nel senso più positivo che si può annettere al termine: era un gentiluomo, nella vita e nella professione, equilibrato, sereno nell'affrontare le questioni che gli venivano prospettate.


Da lui ho imparato molto nell'ambito della professione

ma, soprattutto, ho assimilato un assoluto rigore nell'applicazione quotidiana dei principi fondamentali della deontologia di un Avvocato.

In merito l'Avvocato Biavati non ha mai consentito, né si è mai permesso, leggerezze.

La sua statura morale non è stata intaccata neppure negli ultimi mesi, nei quali era ben consapevole che il suo cammino stava per essere interrotto: fino all'ultima settimana ha continuato ad incontrare i suoi clienti ed ad affrontare, con uno strenuo sorriso, le problematiche che gli venivano sottoposte. Non voglio indugiare oltre, perché l'Avvocato Biavati era anche riservato e amava la sobrietà.

Franco Vinai





Ricordi

IN RICORDO DI GIORGIO ROCCATI

L'Avv. Giorgio Roccati ci ha lasciato il
Nato in Stresa il 4/8/1923, in Torino si laureò in giurisprudenza, superò gli esami di procuratore legale, iniziò dal 1950 la professione forense esercitandola per oltre cinquanta anni.

Civilista attento e scrupoloso si interessò di questioni matrimoniali.

Di Lui ci mancheranno la signorile cordialità, la fine arguzia, la pronta battuta che pure consentivano il traspirare di una profonda sensibilità.

Lo ricorderemo con commossa simpatia.

(Questo garbato ricordo di Giorgio Roccati lo ha preparato Giorgio Roccati per la Paziienza. Non sappiamo quando. Un giorno in cui non era allegro ma in cui continuava ad essere ironico)

